
Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale

Francesco Borghero e Francesco Salvestrini



Edizione digitale

URL: <https://journals.openedition.org/mefrm/12150>

DOI: 10.4000/mefrm.12150

ISSN: 1724-2150

Editore

École française de Rome

Edizione cartacea


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2023

Paginazione: 137-170

ISBN: 978-2-7283-1628-1

ISSN: 1123-9883

Questo documento vi è offerto da Kunsthistorisches Institut in Florenz



Notizia bibliografica digitale

Francesco Borghero e Francesco Salvestrini, «Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale», *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [Online], 135-1 | 2023, online dal 01 janvier 2023, consultato il 17 octobre 2023. URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/12150> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/mefrm.12150>



Solamente il testo è utilizzabile con licenza CC BY-NC-ND 4.0. Salvo diversa indicazione, per tutti agli altri elementi (illustrazioni, allegati importati) la copia non è autorizzata ("Tutti i diritti riservati").

VARIA

Fuoco e acqua negli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale*

Francesco BORGHERO e Francesco SALVESTRINI

F. Borghero, Università degli Studi di Firenze – francesco.borghero@unifi.it

F. Salvestrini, Università degli Studi di Firenze – francesco.salvestrini@unifi.it

Acqua e fuoco sono stati fondamentali per la vita delle società preindustriali. Il presente contributo analizza la disciplina applicata all'impiego di tali elementi nei testi normativi della Sardegna medievale (XIII e XIV secolo). Il lavoro prende in esame i provvedimenti legislativi inerenti all'utilizzo e al controllo del fuoco e dell'acqua, senza trascurare il ruolo svolto dalle magistrature preposte all'applicazione delle relative norme. L'indagine, dal marcato carattere ricognitivo, intende offrire una panoramica e un'interpretazione del tema condotte a livello regionale e desunte dalle più importanti fonti statutarie dell'isola. Il testo si propone di evidenziare i tratti comuni e le peculiarità delle varie scritture, nella consapevolezza delle loro complesse stratificazioni redazionali, a loro volta connesse alle caratteristiche degli organismi istituzionali profondamente debitori della legislazione continentale (segnatamente pisana e genovese) e alle differenti realtà economiche e sociali presenti in Sardegna durante il Tardo Medioevo.

Acqua, fuoco, statuti, Sardegna, medioevo, storia dell'ambiente

Water and fire were fundamental to the life of pre-industrial societies. The paper analyses the discipline applied to the use of these elements in the Sardinian legislative provisions of the thirteenth and fourteenth centuries. Legislative measures concerning the use and control of fire and water are here examined, paying attention also to the role magistrates played in enforcing the rules. The text, with its marked survey connotation, aims to offer a broad overview at the regional level. It highlights the common features and peculiarities of the various dispositive writings, in the awareness of their complex layers of drafting, in turn connected to the characteristics of the institutional bodies deeply indebted to continental legislation – particularly Pisan and Genoese –, and to the different economic and social realities present on the island during the Late Middle Ages.

Water, fire, statutes, Sardinia, Middle Ages, history of the environment

PREMESSA

Un sostenibile impiego dell'acqua e dei combustibili, nonché l'esigenza di limitare i danni prodotti da incendi e inondazioni, sono istanze che hanno da sempre caratterizzato le regioni e le società dell'Europa meridionale.¹ Le aree interne e

costiere poste al centro del Mediterraneo, caratterizzate da estati lunghe, calde e tendenzialmente secche, da intense precipitazioni autunnali e da

ricerca è stata supportata da fondi FIR del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell'Università di Firenze.

* Il saggio è frutto di una stretta collaborazione fra i due autori. I paragrafi 1, 2 e 5 sono stati redatti congiuntamente, il 3 va attribuito a Francesco Borghero, il 4 e la revisione complessiva del testo a Francesco Salvestrini. La

1. Alexandre 1987; Delort – Walter 2002, p. 162-171; Sabaté 2007; Squatriti 2007; Bebermeier – Hennig – Mutz 2008; Matheus *et al.* 2010; Janku – Schenk – Mauelshagen 2012; Ballut – Fournier 2013; *Il fuoco* 2013; Bianca – Salvestrini 2017; Ito – Scaroni – Matsuda 2017; Prodi – Zaccaria 2019.

repentine gelate invernali, hanno conosciuto assai spesso le suddette problematiche, non di rado strettamente interconnesse fra loro a causa del circolo vizioso innescato dai roghi, dai disboscamenti, dal dilavamento dei suoli e dalle alluvioni.² A questo riguardo, la Sardegna si presenta come un laboratorio di indagine particolarmente interessante, sia per la conformazione orografica, idrografica e climatica, sia in rapporto alle vicende storiche e agli assetti antropici che l'hanno nel tempo caratterizzata.³

Scopo del presente lavoro è evidenziare in che misura la normativa statutaria e le altre fonti legislative prodotte sull'isola, grosso modo fra i secoli XIII e XIV (epoca in cui la popolazione sarda ammontava a circa 250.000 abitanti),⁴ abbiano disciplinato l'impiego dei due elementi, tanto nelle zone rurali quanto nei non numerosi agglomerati urbani. L'attenzione al tema è stata suscitata dal fatto che un eccesso di fuoco e una carenza o una sbilanciata distribuzione dell'acqua hanno a lungo caratterizzato il passato dell'isola e ne segnano ancora fortemente il presente. Condurre un'indagine sulle testimonianze dispositive che di tali questioni si sono occupate fin dai secoli finali del Medioevo, quando diverse erano le condizioni climatiche – avviate ad un lento ma progressivo raffreddamento – e le modalità di sfruttamento dell'ambiente, è sembrato un modo efficace per delineare i contorni di un complesso ma duraturo rapporto fra dinamiche dell'ecosistema e consorzi umani. D'altro canto, il riferimento ai testi normativi è stato suggerito dalla diffusione degli statuti e dalla loro relativa uniformità compositiva durante i secoli in esame; caratteristiche che questi strumenti legislativi trassero in certa misura da modelli continentali e dalla matrice del diritto comune,⁵ configurandosi come la categoria di scritture tardomedievali forse più adatta ad offrire, in dimensione comparativa, una panoramica valida per l'intera compagine regionale.

Naturalmente si è consapevoli che proprio tale 'uniformità' cela in alcuni casi una forte 'rigidità', per cui, in passato come oggi, le leggi illustrano, in linea di massima, non ciò che è, ma soprattutto ciò che dovrebbe essere.⁶ Per altro verso, come vedremo, la matrice in larga misura cittadina della normativa isolana riflette solo in forma mediata i cosiddetti *boni usus terrae*,⁷ ossia l'antica regolamentazione territoriale, per lo più non scritta, sovente richiamata dalla letteratura agronomica d'età moderna,⁸ lasciando relativamente nell'ombra una parte importante e certamente molto antica delle consuetudini connesse all'impiego delle suddette risorse.

In ogni caso, valutando l'apporto di rassegne critiche precedenti,⁹ si proporrà una ricomposizione dei provvedimenti legislativi inerenti all'utilizzo e al controllo dei due elementi, senza trascurare il ruolo svolto dalle magistrature preposte all'applicazione delle norme che li riguardano. Finora le indagini storiografiche su queste tematiche hanno mantenuto una prevalente dimensione locale e subregionale, relativa a singole testimonianze ed aree territoriali. Le poche sintesi condotte a livello dell'intera realtà isolana hanno, invece, trascurato, salvo alcune importanti eccezioni, il confronto con la normativa continentale, dalla quale gli statuti sardi trassero fondamentali elementi compositivi.

Le pagine che seguono intendono, quindi, mostrare la progettualità legislativa concernente il fuoco e l'acqua nel contesto sardo tardo e post-giudiciale, ossia in rapporto ai primi secoli coperti da una sufficiente documentazione scritta e nel confronto costante con l'analoga normativa dell'Italia continentale.

2. Cf. ad es., per l'Italia meridionale, Miglio 1989, p. 63-64 e per quella centro-settentrionale Ricci 2017; Albini – Grillo – Raviola 2022.
3. Tennant 2006, p. 55-63; Ferrante 2013.
4. Solmi 1917, p. 320-323, le cui stime sono state riviste da Day 1981; Day 1986; Day 1987a. Ma cf. anche Livi 1984; Tangheroni 1993; Livi 2014.
5. Sul quale cf. Costa 1919; Fiorentini 2003; Minieri 2004; Minieri 2011; Schiavon 2011; Bannon 2017.

6. Sulla struttura e l'evoluzione, nonché i limiti e le potenzialità informative delle fonti statutarie cf., solo per fornire alcuni esempi, Ascheri 1991, p. 257-285; Chittolini 1991; Ascheri 1995; Canning 1996; Pene Vidari 1999; Ascheri 2010; Zorzi 2010; Zorzi 2013; Salvestrini 2013; Salvestrini 2019; Loschiavo 2019.
7. Cui si fa cenno, per es., in Tola 1861, doc. XL, p. 207 (sec. XII: «secundum usum Sardinee terre»). Per questi temi cf. Ferrante – Mattone 2004, p. 170-172.
8. Manca Dell'Arca 2005, p. 28.
9. Cf. in particolare Artizzu 1989; Bocchi 1995; Casula 1994-95; Casula 2011; Mattone – Simbula 2011; Artizzu E. 2019, in cui si fa riferimento soprattutto alla documentazione dei *condaghes*.

Una distinta trattazione delle leggi concernenti rispettivamente il fuoco e l'acqua, suggerita da una maggiore chiarezza e sistematicità di esposizione, oltre che alle specifiche competenze degli autori è dovuta, soprattutto, alla natura stessa delle fonti impiegate, che affrontano gli argomenti in modo rigidamente separato. Ovviamente non mancavano, nel quotidiano della vita comunitaria, le frequenti interazioni fra i due elementi e i loro usi; interazioni che cercheremo, comunque, di sottolineare e che risulteranno particolarmente evidenti in alcuni ambiti di azione normativa, come quello relativo alle attività minerarie. L'indagine documentaria, dal marcato carattere ricognitivo, è stata condotta su testi editi (che sono la quasi totalità delle testimonianze disponibili), allo scopo di offrire una panoramica sufficientemente ampia, opportunamente commentata, storiograficamente aggiornata e analizzabile in dimensione comparativa; nella consapevolezza di riferirsi a una tipologia di codificazioni desunta da articolate stratificazioni redazionali, a loro volta connesse a vari organismi istituzionali, nonché a differenziate realtà economiche e sociali.¹⁰

LA NORMATIVA STATUTARIA IN SARDEGNA: TRADIZIONE, INFLUSSI, PECULIARITÀ

A partire dalla metà dell'XI secolo, dopo la fine del dominio bizantino, come è noto la Sardegna si presentava divisa in quattro entità statuali: i regni giudicali di Càlari (o Pluminos), Arborea, Torres (o Logudoro) e Gallura. Ogni giudicato, denominato anche *logu* o *rennu*,¹¹ era suddiviso in distretti amministrativi, le curatorie (*curadorias*), con a capo un *curadore* di estrazione aristocratica, sulla cui natura prettamente pubblica e funzionariale ha recentemente insistito Gian Giacomo Ortu.¹² Le curatorie comprendevano a loro volta

diversi villaggi e comunità (*biddas, ville, domus*) costituiti da fuochi (nuclei familiari) e con a capo un *maiore de villa*.¹³ La crescita della popolazione determinò, qui come altrove, la colonizzazione di nuovi territori e indusse profondi mutamenti nel panorama insediativo.¹⁴ Gli atti presenti nei cartulari degli enti ecclesiastici e laici (*condaghes*),¹⁵ che costituiscono una delle fonti più significative per la conoscenza dell'economia e della società isolate durante i secoli centrali del Medioevo, restituiscono il quadro di una realtà profondamente rurale, nel complesso estranea al delinearsi di una significativa tradizione urbana. Questa, infatti, fu favorita e in larga misura condizionata quasi solo dall'espansione economico-commerciale e successivamente politica di Pisa e Genova nel Duecento,¹⁶ allorché emerse quella rosa di sette località principali (Alghero, Sassari, Castelgenovese, Bosa, Oristano, Villa di Chiesa e Cagliari) le quali poi assunsero il modello iberico-catalano, guadagnando e conservando lo *status* giuridico di città regie.¹⁷

Il sistema comunale prese forma nei centri maggiori sull'esempio del continente, mutuando fin dalle origini un'organizzazione di tipo podestarile, nonché una connotazione 'pazionata' e di sostanziale sudditanza rispetto alle repubbliche della vicina costa italiana.¹⁸ Grosso modo dalla metà del XIII secolo, in parallelo alle trasformazioni degli abitati dovute alla crescita demografica per immigrazione dalla Corsica, dalla fascia ligure e dai litorali toscani, gli organismi politici isolani iniziarono ad elaborare ordinamenti normativi in forma scritta. Ciò avvenne sia allo scopo di recepire tradizioni provenienti dal continente (la *Terramanna*, come viene spesso indicata nell'antica documentazione sarda), sia per fissare e rendere noto anche ai

10. Artizzu 2002, p. 235-237. Circa l'impiego dei testi normativi per lo studio delle dinamiche socio-ambientali si rinvia a Cherubini 1985, p. 40-55, 68; Racine 1986; Salvestrini 1994; Salvestrini 2000; Salvestrini 2005; Sznura 2010a; Calzona – Lamberini 2010; Canzian – Simonetti 2012; Rao 2015, p. 173-177; Geltner 2019, p. 36, 38-39; Takada 2020; Salvestrini, in stampa (c). Cf. anche Canzian – Grillo 2019.

11. Per una attenta riflessione sulla natura del potere giudicale e la relativa denominazione nelle fonti cf. la bella sintesi di Maninchedda 2021.

12. Ortu 2021, p. 74.

13. Panedda 1978; Casula 1980; Milanese 2006; Serreli 2009; Artizzu, 2019, p. 100-101; Ortu 2019, p. 45-53; Zedda 2019, p. 15-24; Borghero, in stampa.

14. Tangheroni 1994b.

15. Meloni – Dessì Fulgheri 1992; Merci 1992; Viridis 2002; Maxia 2012; Piras – Dessì – Turtas 2003; Soddu – Strinna 2013; Soddu 2021a.

16. Day 1987b, p. 153-159. In ogni caso, per i periodi precedenti, cf. Biccione – Campus – Vecciu 2015.

17. Mattone 1989; Galoppini 2001, p. 401-404; Schena – Tognetti 2008, p. 91-92; Campus 2009; Oliva 2010; Ortu 2019, p. 201-225.

18. D'Arienzo 1984, p. 453-455; Galoppini – Tangheroni 1995, p. 207-209; Zedda 2003; Casula 2017, p. 85-160; Tanzini 2019.

forestieri il diritto consuetudinario locale.¹⁹ I regni giudicali si dotarono, quindi, di propri codici territoriali, le *Cartas de Logu*. Purtroppo, gran parte di questi testi risulta, per tale altezza cronologica, sostanzialmente perduta e in merito al giudicato del Logudoro manca ogni attestazione della sua stessa esistenza, probabilmente perché questo si disgregò prima che emergessero i presupposti per la stesura di una legislazione. Se la *Carta* del regno di Gallura viene menzionata in documenti risalenti alla prima metà del Trecento – epoca in cui sembrerebbero attestate anche analoghe raccolte dispositive riguardanti aree più circoscritte, come il Goceano o la villa di Gippi –, circa la più antica versione della *Carta de Logu* di *Karalis* (*Breve regni Kallari*), strumento di governo del Comune pisano, sono pervenuti solo esigui frammenti redatti in volgare italoico e databili al primo secolo XIV.²⁰ In epoca successiva presso il Giudicato d'Arborea fu, invece, promulgato un complesso sistema legislativo, il cosiddetto *Codice rurale* del giudice Mariano IV (*Ordinamentos de vignas, de labores e de ortos*),²¹ emanato dopo il 1353, che venne successivamente incluso nella prima edizione a stampa della locale *Carta de Logu* (incunabolo del 1480 ca. tramandato in due esemplari e derivante dallo stesso archetipo dell'unico manoscritto conservato), ossia nel codice normativo del giudicato voluto dallo stesso Mariano e rinnovato da sua figlia, la giudicessa Eleonora d'Arborea, ormai sul finire del Trecento. In seguito, questa raccolta fu estesa dai Catalano-Aragonesi ai territori feudali dell'isola – con l'eccezione delle città regie, che per lo più mantennero i loro ordinamenti – in occa-

sione del Parlamento del 1421 e rimase in vigore fino all'età sabauda (*Leggi Feliciane*, 1827).²² Inoltre, attraverso le *Ordinanze* emanate dal giudice Ugone III fra il 1380 e il 1382, si ha notizia dell'esistenza (da alcuni contestata) di statuti vigenti nella comunità di Oristano.²³

Agli ordinamenti territoriali si affiancarono quelli statuari delle città e dei centri minori dell'ex Giudicato di Torres (Sassari, Castelgenovese), dell'ex Giudicato di Càlari (Villa di Chiesa) e una serie di norme riguardanti Castel di Castro (odierna Cagliari). Gli Statuti di Sassari, città abitata da pisani, genovesi, corsi e popolazione locale, furono redatti con buona probabilità tra gli anni Settanta e Ottanta del Duecento e sono pervenuti in una duplice versione del primo secolo successivo composta in latino e in sardo logudorese.²⁴ Gli Statuti di Castelgenovese (oggi Castelsardo) furono invece concessi nel terzo decennio del XIV secolo da Cassano o Galeotto Doria.²⁵ È inoltre confermata l'esistenza di *brevia, ordinamenta, statuta et consuetudines* in lingua pisana accordati alla città di Bosa forse dai suoi signori, i Malaspina, probabilmente fra il 1272 e il primo secolo XIV, di cui restano quattro capitoli trascritti in un atto notarile cinque-seicentesco.²⁶ Il *Breve* di Villa di Chiesa (odierna Iglesias), emanato sul finire del XIII secolo dal conte Ugolino di Donoratico della Gherardesca, è pervenuto in una versione in volgare pisano modificata nel

19. Castellaccio 2002, p. 130-131, 135; Ferrante – Mattone 2004, p. 183-185. Per una rassegna critica delle più antiche edizioni normative si veda Meloni 2001; Casamassima 2019. Per un repertorio delle edizioni più recenti cf., oltre alla nota raccolta del Chelazzi (*Catalogo della raccolta*, 1943-2022), Schena 1998; Schena 2009; Nocco 2009; bibliografia statutaria della Sardegna relativa agli anni 2006-2015 [URL: <https://site.unibo.it/destatutis/it/volume-iii-2006-2015/> bibliografia-statutaria-della-sardegna-2006-2015, consultato il 3 marzo 2023].

20. Era 1962; D'Arienzo 1984, p. 458-459; Tangheroni 1986; Tangheroni 1994a; Tangheroni 2004. Cf. anche Castellaccio 2002, p. 136-142; Galoppini – Tangheroni 1995, p. 219; Mattone 2019, p. 195-197. Sull'impiego del volgare italoico nelle redazioni statutarie del periodo si rinvia a Salvestrini – Tanzini 2015; Salvestrini 2023a; Salvestrini, in stampa (a); Salvestrini, in stampa (b).

21. Era 1938; Fois 1983, rist. in Fois 1990a, p. 145-198; Pes 2010.

22. Scanu 1991; Lupinu 2010, p. 3-25; Murgia 2016, p. 13-95. Il manoscritto del XIV secolo consta di 163 capitoli; l'incunabolo di fine Quattrocento ne annovera 198. Cf. Artizzu 2002, p. 229 *sqq.*; Floris 2018; Seche 2021, p. 135-136, 147-151; Paulis 2021, p. 171-172, 216-217. Sull'estensione della carta all'intero regno cf. Costa Paretas 2004. In merito alle *Leggi Feliciane* cf. Da Passano 2004.

23. Carta Raspi 1936, p. 275-290; ma cf. anche Era 1962, p. 3; Simbula – Soddu 2020; Soddu 2021b.

24. Tola 1850; Guarnerio 1892-94; Finzi 1911. Per le problematiche relative alla redazione. Cf. Madau Diaz 1969, p. 51-55; D'Arienzo 1986; Porcu Gaias 1996, p. 19-22; Galoppini 2001, p. 412-413; Mattone 2019, p. 221-223. Gli Statuti di Sassari furono forse estesi ad Alghero (1355) e Castelgenovese, quest'ultima ridenominata, dopo la conquista, *Castell Aragones* (1448). Poco rimane dei libri di privilegi concessi alla città sotto il dominio iberico. Cf. Era 1929, p. 3-5; Era 1956-57.

25. Besta 1899; Ciampoli 1906-07; Petti Balbi 1976, p. 192; Castellaccio 2007; Lupinu – Ravani 2020. Dei 244 capitoli costituenti la normativa ne sono giunti solamente 113.

26. Todde 1976; Soddu 2005, n. 118, p. 91-94; cf. anche n. 126, p. 98-99; Mattone 2016. Nessuno di questi capitoli ha attinenza con le tematiche approfondite nel presente contributo.

1303-04, quando la località, attestata per la prima volta nel 1272, passò sotto il diretto controllo del Comune toscano. Tale normativa fu successivamente corretta e ratificata, prima del 1338, dal sovrano Alfonso IV d'Aragona, che aveva occupato la comunità nel febbraio del 1324.²⁷ Riguardo, invece, a Castel di Castro, fondata dai pisani nel 1216-17 e conquistata dai Catalano-Aragonesi nel 1326, si segnala il *Breve castris de Callari* o *Breve de li Castellani*, dettato per gli abitanti pisani del *Castrum Kalaris*, di cui si ha soltanto notizia dal 1265.²⁸ Si conservano, però, due codici di *Ordinazioni* dei consiglieri cittadini redatte in catalano e risalenti al periodo 1327-1346/47,²⁹ nonché la successiva normativa aragonese contenuta nel *liber privilegiorum* della città.³⁰ Restano anche gli ordinamenti inerenti al porto (*Breve portus Kallaretani*), trãditi da una redazione del 1318 in larga misura debitrice del *Breve Curie Maris* di Pisa, che dettavano norme sui commerci ed erano rivolti soprattutto ai mercanti toscani.³¹

I compendi normativi elaborati in Sardegna tra la fine del XIII e gli ultimi decenni del XIV secolo rispecchiano le peculiarità economiche e sociali dei territori che ricadevano nella loro vigenza (fig. 1). Tali specificità scaturivano dalla contaminazione fra le già richiamate stratificazioni consuetudinarie e le istanze esterne, come le espressioni del diritto ligure o pisano, riscontrabili nei testi normativi di Sassari, Castelgenovese e, con particolare evidenza, nei dettati cagliaritari e di Villa di Chiesa. In tal senso, i testi evidenziano un rapporto di integrazione e complementarità fra le due tradizioni giuridiche caratterizzanti le realtà politico-amministrative dell'isola.³² D'altro canto, come evidenzia Silvio De Santis,

è più semplice individuare nella coincidenza dei problemi da affrontare il cardine che avvicina testi normativi prodotti da comunità distanti tra loro, a prescindere da imposizioni o da influenze dirette. Per tutti questi motivi le carte normative si pongono come un prezioso strumento di analisi a più livelli delle società sarde di fine Medioevo del loro presente che andavano faticosamente a costruire ma anche del loro passato prossimo.³³

Gli ordinamenti relativi all'acqua e al fuoco si inseriscono all'interno della normativa inerente alla gestione, preservazione e difesa delle risorse ambientali, alle quali si legavano le stesse possibilità di sviluppo e sopravvivenza di molte collettività, anche in relazione alle capacità tecnologiche che i singoli nuclei sociali erano in grado di esprimere.³⁴




Figure 1 – Località della Sardegna e relativi statuti presi in esame.

27. Meloni 1980, p. 40-48; Bocchi 1995, p. 88; Ravani 2011. Cf. anche Baudi di Vesme 1877; Artizzu 1973, p. 77-95; Rombi 1985.

28. Solmi 1905.

29. Pinna 1929; Manconi 2005 (nella citazione dei singoli passi si terrà conto di entrambe queste edizioni). Cf. anche Conde y Delgado de Molina – Aragó Cabañas 1984.

30. Di Tucci 1925. Cf. anche Simbula 2014, p. 282-283.

31. Artizzu 1979; D'Arienzo 1984, p. 462; Bocchi 1995, p. 77-88; Galoppini 2001, p. 407-408; Murgia 2020.

32. D'Arienzo 1984, p. 456-457; Birocchi 1986; Galoppini 2001, p. 405-417. Sulla legislazione genovese del periodo cf. Savelli 1991. Cf. anche Bocchi 1995, p. 73-76. Per l'influenza del diritto ligure sugli ordinamenti sardi cf. Piergiovanni 1986; Piergiovanni 1996, entrambi riediti in Piergiovanni 2012, p. 113-122 e p. 329-339; Braccia 2019.

33. De Santis 2004, p. 245.

34. Cf. in proposito, per esempi e periodi diversi, Squatriti 1998; Cascio Pratilli – Zangheri 1994-98.

SU FOGU: IL FUOCO

Il fuoco e il lavoro

L'utilizzo del fuoco assume una fondamentale rilevanza nell'esistenza umana. Forza al contempo distruttrice e rigeneratrice, tale elemento viene da sempre indirizzato, attraverso il dominio dei suoi effetti calorifici (irraggiamento termico) e luminosi (fiamma), verso le attività manifatturiere ed economiche alla base della vita sociale. Esso è stato, dunque, oggetto di disciplinamento e necessaria regolamentazione.

Il fuoco contribuiva, in primo luogo e in misura determinante, alla preparazione degli alimenti e risultava fondamentale per la cottura del pane. Il *Breve* di Villa di Chiesa – testo che, lo ricordiamo, sembra essere quello maggiormente influenzato dal *Breve Pisani Communis* del 1313 e dalla precedente normativa della città sull'Arno –³⁵ stabiliva che «tucte quelle persone che facessero pane a vendere» dovessero produrre «lo pane ben cotto et stagionato, et quello peso che fie ordinato per lo consiglio di Villa», sotto la pena di 2 soldi di alfonsini minuti (III, 16). Inoltre, coloro che «quocerano pane» erano tenuti ad «avire et tinire uno concio buono et sufficienti di pietri o di ligname là ove lo pane si metta quando si tragie dal forno» (III, 17).³⁶ Gli Statuti di Sassari vietavano di adibire a forno del pane qualsiasi bottega situata presso la strada principale della città, fulcro della vita mercantile.³⁷ Tale norma era evidentemente dettata da esigenze di sicurezza e difesa dal pericolo di incendi (I, 73),³⁸ così come lo erano altre disposizioni connesse alla preparazione della carne macellata. A questo proposito, infatti, il *Breve* di Villa di Chiesa faceva divieto di «abrugiare alcuno porco», ovvero strinare un maiale esponendolo alla fiamma viva per bruciarne le setole, «se non se dalo rio indirieto in verso monte de Sancto Gontino, salvo che per impedimento di pioggia» (II, 58; III, 29).³⁹

Se la maggior parte della popolazione isolana dipendeva da forme di economia agro-pastorale, durante i primi decenni del Trecento gli abitanti attivi di Villa di Chiesa e del territorio del Sigerro erano impegnati anche nel lavoro alle miniere di piombo argentifero e nelle attività artigianali ad esso connesse, elementi trainanti dell'economia e fattori di massima incidenza sulla locale struttura sociale.⁴⁰ Secondo le stime di Marco Tangheroni, durante il periodo 1328-58 presso l'*Argentiera*, il territorio dell'Iglesiente circondato dalle colline metallifere, sarebbe stato prodotto metallo prezioso sino a 5.000 chilogrammi, a fronte di una popolazione cittadina pari a 6.000-7.000 anime prima della peste del 1348.⁴¹

Lo sfruttamento delle vene argentifere e la lavorazione del minerale necessitavano di ingenti quantità di legname da ardere. Il *Breve* di Villa di Chiesa consentiva di trarre «di tucti boschi e salti le quale sono in delo regno di Callari, anthici e novelli» tutto il combustibile necessario agli impianti di fonderia e alle fosse minerarie (I, 53).⁴² Oltre che per armare le pareti interne delle gallerie al fine di assicurarne la tenuta (IV, 12, 13), il legno, trasportato dai *molentari* ('asinai', dal sardo *molenti*, 'asino') (IV, 51), veniva utilizzato per le operazioni di disgregazione, tramite fuoco, dell'eventuale roccia dura addossata al minerale da recuperare (IV, 1). Queste antiche tecniche di *fire-setting* – tutt'oggi rilevabili a livello speleologico in alcuni reticoli di scavi filoniani –⁴³ sono attestate anche in rapporto alle escavazioni di rame e argento di Massa Marittima, importante centro minerario della Toscana centro-meridionale, ove è documentata la figura del *carbonaiolo*, operante, fra l'altro, in attività di forgia a bocca di miniera. Le somiglianze fra l'organizzazione produttiva di Massa Marittima e quella di Villa di Chiesa erano, del resto, numerose e forse riconducibili alla matrice pisana del sistema economico e del suo riflesso legislativo nella località isolana dominata dai Gherardeschi.⁴⁴

I *maestri del monte*, la magistratura più importante nell'ordinamento minerario iglesiente, dovevano effettuare gli eventuali controlli alle fosse di scavo nelle quali si utilizzava il fuoco per

35. *Breve Pisani* 1870; D'Arienzo 1984, p. 460-462.

36. Ravani 2011, p. 152-153.

37. Soddu 2019a, p. 125; Mattone 2019, p. 228-234.

38. Cau 2019, p. 468.

39. Ravani 2011, p. 130. Cf. anche *TLIO. Tesoro della lingua Italiana delle Origini*, Firenze, Opera del Vocabolario Italiano [OVI], s.v. *abbruciare*, consultabile in rete [URL: <http://www.vocabolario.org>, consultato il 3 marzo 2023].

40. Bellu 2015.

41. Tangheroni 1985, p. 156-161, 201.

42. Simbula 1999, p. 1072-1073; Ravani 2011, p. 69.

43. Messina *et al.* 2005.

44. Tangheroni 1985, p. 95, 98-99; Dallai 2014, p. 78.

il distacco del minerale. Le loro ispezioni si svolgevano al mattino e all'ora terza, ma non alla sera, quando le operazioni di estrazione erano in pieno svolgimento, per non creare interruzioni del lavoro e quindi arrecare perdite economiche a coloro che pagavano i minatori (IV, 1).⁴⁵ A questo proposito, gli ordinamenti massetani prescrivevano l'accensione dei fuochi solo a partire dall'ora terza del sabato, al termine del lavoro settimanale, e a condizione che non vi fossero operazioni di cava in atto nei cantieri circostanti. I vapori di anidride solforosa scaturiti dalla combustione dei solfuri potevano, infatti, risultare letali, ed eventuali comportamenti irresponsabili che avessero comportato la morte di qualche operaio erano equiparati, in sede penale, all'omicidio. Il *Breve* di Villa di Chiesa, parimenti, vietava di appiccare fuochi nelle miniere «per malfare maliciosamenti», col ricorso alla pena capitale nel caso in cui qualcuno avesse perso la vita (IV, 106).⁴⁶ Tali disposizioni, frutto dell'esperienza maturata durante il duro lavoro dei cavatori, riflettevano la diffusa capacità delle popolazioni di valutare, meglio di quanto non farà la società della Rivoluzione industriale, il più corretto sfruttamento delle risorse ambientali, nonché i rischi connessi al loro prelievo e alla conseguente trasformazione.⁴⁷

Il minerale estratto, trasportato da *molentari* e *carratori* (IV, 66-68), veniva lavorato presso gli impianti di fonderia degli imprenditori metallurgici (*guelchi*),⁴⁸ che si occupavano delle operazioni di fusione (*cenneraccio*) e colatura dell'argento (I, 53). Nei forni a mantice, mossi da energia idraulica, le correnti d'aria generate agivano sul minerale fuso trasformando il piombo in ossido (*ghiletta*), che colava da apposite bocche laterali (IV, 97). La successiva e delicata operazione di separazione del piombo dall'argento, sfruttandone la più rapida ossidabilità (*smiratura*, *coppellazione*), richiedeva una manodopera specializzata, costituita dai maestri *colatori* e *smiratori* (IV, 70, 79, 80); mentre i *focaiuoli* fornivano il carbone di legna agli imprenditori metallurgici, ai quali erano legati da contratti di nolo (IV, 71).⁴⁹ Per ragioni che potremmo

definire in senso lato igieniche, era fatto divieto di tenere un orto presso il canale (*gora*) di un forno fusorio (IV, 82).

L'illuminazione

Tra gli utilizzi del fuoco rientrava anche l'illuminazione artificiale, del pari oggetto di relativa normazione.⁵⁰ In particolare, il *Breve* di Villa di Chiesa stabiliva il divieto di muoversi nell'abitato dopo il terzo suono della campana serale, allorché iniziava il coprifuoco, con eccezione solamente per «homini di buona fama et femmine [...] con lume», che dovevano essere ammoniti ma non multati (II, 33), al pari dei macellai (III, 29).⁵¹ Gli Statuti di Sassari proibivano ugualmente di uscire dopo il terzo suono della campana «senza lumen, over fochu», a meno che non vi fosse una stretta e comprovata necessità. I vicini di contrada avrebbero avuto facoltà di intimare il rientro a casa dei concittadini: «torrate dave como inanti ad domos vostras» (III, 17).⁵² Le *Ordinazioni* dei consiglieri di Cagliari imponevano di transitare per le strade con una lucerna, soprattutto nel caso in cui si portassero armi (I, 2), e affidavano alla discrezione del vicario (*veguer*) l'eventuale arresto di chi non lo facesse (II, 122). Esse vietavano altresì di portare per la città tizzoni ardenti o altro genere di fuoco, tranne appunto lumi, sotto una penale di 5 soldi (I, 41).⁵³

Il magistrato e umanista cagliaritano Sigismondo Arquer (1530-71), nella sua *Sardiniae brevis historia et descriptio*, affermava: «i Sardi, per alimentare le lampade, in luogo dell'olio usano grasso di animali dei quali hanno grande abbondanza».⁵⁴ In particolare, a Iglesias il fuoco era necessario per rischiarare le *fosse* di estrazione metallifera, profonde sino a 200 metri, ove i lavoratori prestavano la loro opera al chiarore di piccole lucerne in terracotta riempite di *sevo*, grasso solido di origine animale, appoggiate alle sporgenze rocciose degli scavi (IV, 111). Per verificare l'andamento rettilineo delle penetrazioni minerarie, il *Breve* disponeva che si dovesse vedere dall'ingresso un lume acceso, piazzato in fondo al canale (IV, 23). Lampade, al

45. Sanna 1993; Sanna 2014, p. 45, 49.

46. Ravani 2011, p. 289; Dallai 2014, p. 78; Fadda – Rapetti 2016.

47. Cf. quanto osserva in proposito Cipolla 1980, p. 126-127.

48. Sui quali cf. Graulau 2019, p. 122-123.

49. Tangheroni 1985, p. 93-122.

50. Tra gli studi più recenti cf. Del Bo 2023.

51. Ravani 2011, p. 113-114; Aretino 2014, p. 56.

52. Finzi 1911, p. 187.

53. Pinna 1929, p. 12-13, 28-29, 176-177.

54. Dalla traduzione (Arquer 2007, p. 7).

pari di picconi, marre e pale, erano, del resto, tra le attrezzature di lavoro (*guscerno*) citate in diversi capitoli del *Breve* di Villa di Chiesa, alle quali dovevano provvedere i responsabili delle fosse (*maestri di fossa*).⁵⁵

Il fuoco 'nemico'. Danneggiamenti in città e in campagna

Il fuoco, nonostante questo suo largo uso in ambiente domestico e lavorativo, rientrava fra le principali paure dell'uomo medievale. Alto era, infatti, il rischio che un rogo incontrollato divenisse vettore di incendio, tanto in città quanto nelle campagne. Per tale motivo il suo utilizzo era soggetto a uno stretto disciplinamento.⁵⁶

Gli ordinamenti normativi della Sardegna bassomedievale contro i danni inferti dal fuoco si presentano come strumenti di difesa delle risorse ambientali e, soprattutto, quali forme di protezione del lavoro e della produzione agricola, nonché degli stessi centri demici. Uno dei principali ambiti di intervento era relativo dall'utilizzo del fuoco come strumento di preparazione e rinnovamento dei terreni. Radicata e diffusa nei territori dell'isola, l'antica pratica agronomica del *debbio*, che per concimare la terra bruciava sterpi, stoppie e cotica erbosa, era usuale in quanto legata al limitato livello tecnologico intrinseco all'agricoltura preindustriale e alla scarsità di sostanze organiche atte alla fertilizzazione artificiale.⁵⁷ Nel suo commento alla *Carta del Logu* pubblicato a Madrid nel 1567 il giureconsulto Girolamo Olives, distinguendo fra incendio doloso e colposo, ricordava come i pastori sardi fossero soliti ardere i prati «*in terminis et salitibus*» affinché crescesse l'erba nuova, nonché per purgare o concimare i pascoli.⁵⁸ Ancora alla fine del XVIII secolo è attestata in Sardegna la tecnica del 'ringrano' (*bedustu*), preceduta dalla debbiatura.⁵⁹

Il secondo ambito di disciplinamento normativo era quello concernente la tutela dei boschi e delle zone alberate, che ricoprivano un ruolo

importante nell'economia delle comunità. Si trattava di un contesto dispositivo originatosi dall'attenzione che, nonostante gli incendi pastorali, le collettività rurali prestavano alla protezione dell'habitat silvano.⁶⁰ All'interno dei testi sardi emanati fra XIII e XIV secolo si riscontrano divieti di accensione dei fuochi durante il periodo estivo, quando maggiore era il rischio di propagazione degli incendi. Gli Statuti di Sassari contemplavano una generica proibizione dei roghi, anche nei campi di proprietà privata, qualora questi non fossero chiusi, vietando di ricorrere alle pratiche di debbiatura (*usclare terra*) durante il periodo compreso tra l'inizio di giugno e il 29 settembre, festa di san Michele Arcangelo, data di riferimento nelle consuetudini giuridiche agrarie.⁶¹ Era, d'altro canto, concesso il ricorso alla combustione nei terreni recintati, nonché nelle aie al termine delle opere di trebbiatura. Oltre al disciplinamento delle pratiche ignee per evitare danni ai coltivi, si vietava il taglio degli alberi e l'accensione di fuochi in tutti i territori di pertinenza del Comune, soprattutto a difesa dei boschi. Infine, se un incendiario doloso non avesse avuto di che pagare l'ammenda inflittagli, sarebbe stato condannato all'impiccagione (I, 41, 42).⁶²

I frammenti degli Statuti di Castelgenovese dedicavano al fuoco alcuni specifici capitoli volti a disciplinare modalità, località e tempistiche di utilizzazione del medesimo. Oltre a proibire l'avvio di roghi tra giugno e settembre (cap. 212), i dettami legislativi facevano assoluto divieto di appiccare incendi nelle zone di *Basalorgia* (Bagialoglia), *Menta* (forse Punta Menta) e *Rogulana* in qualsiasi periodo dell'anno, a tutela delle risorse silvestri prossime all'abitato (cap. 212, 213), sotto una penale di 100 soldi. Particolare attenzione era prestata alla combustione di sterpaglie durante la stagione estiva, mai consentita per evitare il rischio che attaccasse i cereali nei campi in attesa della mietitura o nelle aie (*laorgiu*). Quattro *boni homines* avrebbero dovuto stimare i danni inferti alle coltivazioni cerealicole e ai vigneti, i cui coltivatori dovevano essere rifiusi dal proprietario del terreno dal quale era partito il fuoco, col risarcimento anche degli

55. Sanna 2014, p. 45-46, 51.

56. Balestracci 1990; Contessa 2000.

57. Sulle origini di tale pratica, ampiamente diffusa in Europa, cf. Sigaut 1975; Sereni 1981; Andreolli 2013, p. 738-743. Per la sua persistenza nel contesto agronomico sardo cf. Mattone 1998, p. 76-82.

58. Mor 1938a, p. 61-62, 75-77; Seche 2021, p. 139, 142-143.

59. Cossu 1967, p. 74-76.

60. Ortu 1996, p. 178-188; Mattone 1999, p. 106, 115-123.

61. Pistarino 1960-61, p. 28-34.

62. Finzi 1911, p. 57-58; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2004, p. 248.

attrezzi (*arnesis*) e degli arredi (*massericias*) situati sulle terre colpite (cap. 214).⁶³

Le *Ordinazioni* dei consiglieri di Cagliari (seconda metà del Trecento) vietavano di appiccicare il fuoco nei campi prima del 15 agosto, festa dell'Assunzione, sotto una pena di 10 lire (II, 121). Esse proibivano, inoltre, di ardere stoppie (*restolls*) entro il circuito di 10 miglia dalla città, a pena di 25 lire (II, 180). L'incendio doloso di una casa o possessione presso il Castello era, per contrappasso, condannato con il rogo di colui che lo aveva appiccato, mentre l'incendio colposo veniva sanzionato a discrezione dei consiglieri della città, con un aggravio della pena per i colpevoli di condizione servile, rispetto ai quali nessuna penale risultava, però, a carico dei loro padroni (II, 121).⁶⁴

Dedicata specificamente agli *Ordinamentos de foghu* era la terza sezione dei capitoli che compongono la *Carta de Logu d'Arborea*.⁶⁵ Tale partizione risulta costituita da cinque articoli fra loro organici e volti a disciplinare l'uso del fuoco per proteggere i campi coltivati e le vigne. Il primo ordinamento prevedeva il divieto di accendere i roghi del debbio prima della festa di santa Maria dell'8 settembre, sotto la pena di 25 lire e del risarcimento dei danni. Dopo tale data sarebbe stato possibile debbiare, facendo, però, attenzione a non procurare danno ad altri, sotto la pena di 10 lire (cap. 45). Per chi avesse, invece, appiccato volontariamente il fuoco a una casa altrui (mettendo a rischio la vita di chi la occupava) si stabiliva, anche in questo codice, la condanna al rogo, mentre il danno sarebbe stato rifuso coi beni requisiti all'incendiario (cap. 46).⁶⁶ Punizione altrettanto esemplare era stabilita per chi avesse arso un seminerio mietuto o da mietere, vigne oppure orti: il colpevole avrebbe dovuto pagare 50 lire, pena l'amputazione della mano destra (cap. 47). Alla raccolta delle prove, all'arresto e alla traduzione in giudizio dei malfattori presso la corte giudiciale avrebbero provveduto i giurati

(*jurados*) del relativo villaggio, mentre i *curadores*, i funzionari giudiciali (*armentargios*) o gli ufficiali amministrativi a capo dei villaggi (*maiores de villa*) avrebbero dovuto stimare gli ammaloramenti inferti al villaggio e ai contigui terreni a coltivo, denunciandoli alla corte giudiciale (cap. 48). Tanta attenzione normativa si spiegava col fatto che il ricorso all'incendio come forma di vendetta ed espressione di ostilità fra privati era ed è rimasta a lungo una pratica piuttosto diffusa nell'isola. Basti ricordare che l'espressione *ponner fogu* assume nel linguaggio odierno anche il significato di eccitare gli animi e seminare zizzania.⁶⁷

A tutela dalla propagazione degli incendi, alcuni villaggi portavano avanti delle ripuliture dei terreni allestendo fasce tagliafuoco («fagher sa doha pro guardia dessor foghu») per la difesa di abitazioni e campi coltivati. Queste spaziature avrebbero dovuto essere completate prima della festa di san Pietro, il 29 giugno, assicurandosi che il fuoco non potesse superarle (cap. 49).⁶⁸

Le ordinanze sul fuoco della *Carta de Logu d'Arborea* non contemplavano l'incendio di un campo o di un prato adibito al pascolo dei cavalli, menzionato invece nella *Carta de Logu* di Cagliari e nel *Breve* di Villa di Chiesa. La *Carta* cagliaritana prevedeva un'ammenda specifica a danno di chi avesse appiccato il fuoco a un «prato di cavallo»: 30 lire per un libero, 20 per un servo. Alla possibilità di confisca dei beni e bando di un anno per il libero faceva da contraltare la pena infamante della fustigazione e dell'apposizione intorno al collo di un cerchio di ferro (*ciottamento* e *acercellamento*) riservata al sottoposto colpevole e insolvente (cap. 8).⁶⁹ Il *Breve* iglesiente, invece, proibiva di «mectere fuoco in alcuna parte, cioè né bosco, né campo, né in vigna, né in orto, presso ala terra di Villa di Chiesa, per nessuna cagione, a miglia tre» (circa 4500 metri), con eccezione per il fuoco di debbio, autorizzato «per avere migliore pastura» nel «Prato» del Comune a sud-est del centro abitato (oggi *su Pardu*), area destinata principalmente al pascolo degli equini affidata alla gestione del

63. Besta 1899, p. 325-326; Filo-Spada 1938, p. 154; Simbula 1999, p. 1073-1074; De Santis 2007, p. 325-326.

64. Pinna 1929, p. 174-177, 236-237.

65. Casula 1994-95, p. 230-232.

66. In occasione del Parlamento del 1593 il capitolo fu riformato imponendo «en mort naturale solament», cioè una più generale pena di morte, probabilmente tramite impiccagione, oppure la condanna perpetua al remo nelle galere qualora l'incendio fosse stato appiccato in una casa disabitata. Cf. Mattone 2004, p. 435.

67. Pigliaru 2010, p. 62; Olla Repetto 1976; Mattone 1998, p. 80-81. Cf. anche Artizzu 1989, p. 54-57; Lalinde Abadía 2004, p. 34.

68. Simbula 1999, p. 1074; Murgia 2016, p. 284; Casula 2011, p. 377, 382-385; Sulas 2017, p. 43-44.

69. Tangheroni 2004, p. 224-226, 228; Casula 2011, p. 381.

camerlengo e interdotta, per antica consuetudine, allo sfruttamento agricolo dei privati (II, 48).⁷⁰

Sembra evidente che il debbio fosse considerato una pratica utile a rinvertire i pascoli degli animali da soma, spesso situati nelle vicinanze delle abitazioni. Tuttavia, dovevano verificarsi frequenti abusi, che avevano portato i legislatori a limitare e talora a proibire del tutto il ricorso a questa pericolosa abitudine. A titolo comparativo, gli Statuti di Sassari proibivano di mettere fuoco a meno di 10 canne da 10 palmi l'una (circa 1250 metri) dalle case della città.

Il *Breve* di Villa di Chiesa, oltre a disciplinare i roghi in funzione delle attività agricole, si prefiggeva il fine di tutelare la fondamentale attività mineraria. Si proibiva, dunque, di «mettere fuoco in alcuno bosco», mentre chiunque facesse «carboni», molto probabilmente raccogliendo legna morta e da fascina, come si faceva di norma nella penisola,⁷¹ avrebbe dovuto curarsi di non arrecar danno alla macchia e ai boschi il cui legname fosse riservato agli usi dell'*Argentiera* (II, 18).⁷² La normativa iglesiente sottolineava come «del non mectere [fuoco] è multa utilità dela gente dela decta Villa», imponendo ai trasgressori una pena da 5 soldi sino a 25 lire di alfonsini minuti, secondo la stima del danno arrecato, e il conferimento di metà del bando a coloro che denunciavano gli eventuali piromani, «con ciò sea cosa che molte persone n'anno avuto grande dampno». Il consiglio del Comune aveva facoltà di chiamare «due sardi et uno corso che siano investigatori sopra coloro che mectessino lo fuoco» (nella evidente ricerca di figure *super partes*), i quali avrebbero dovuto sporgere denuncia entro otto giorni. Si aggiungeva, inoltre, il divieto, sotto la penale di 20 soldi di alfonsini minuti, di «mectere fuoco in alcuna paglia» e di vuotare nei fossi o nella pubblica via o piazza «saccone né altra paglia vecchia, né mecterve fuoco in alcuna parte dela terra» (II, 48).⁷³

Secondo il *Breve* di Villa di Chiesa, i dodici 'messi della corte', eletti con carica annuale dal consiglio del Comune in presenza del Capitano (I, 42), avevano anche il compito di suonare le tre campane serali.⁷⁴ Dopo il terzo rintocco,

non incontinenti ma mettendo in meço alcuno spacio di tempo, et non perciò troppo grande, siano tenuti et debbiano sonare la suprascripta campana a destesa una grande pessa et grande sono; et chiamesse quello sono «la campana del fuoco», acciò che si faccia memoria alle persone della suprascripta Villa di Chiesa, che abbiano guardia del fuoco (I, 43).⁷⁵

Il pericolo costituito dai roghi era del resto ricorrente nei centri abitati. Forse proprio a seguito dell'incendio divampato a Villa di Chiesa nel 1354, durante la guerra tra la Corona d'Aragona e il Giudicato d'Arborea, andarono perdute alcune carte del codice contenente il *Breve*, unico documento originale superstite, secondo Carlo Baudi di Vesme, dell'archivio cittadino dopo tale evento.⁷⁶ A Cagliari nel 1386 divampò un devastante incendio che distrusse un centinaio di abitazioni situate presso il quartiere di Castello. Alcune *Ordinazioni* dei locali consiglieri emanate nell'ultimo quarto del XIV secolo sono volte a disciplinare attentamente l'uso del fuoco. Si imponeva, così, la demolizione dei forni situati presso le case del Castello, eccettuati quelli pubblici e quelli da pane, che sarebbero stati edificati su siti ritenuti idonei dai consiglieri stessi; specificando che l'ordinanza non era diretta contro il privilegio di costruire queste infrastrutture concesso da sempre ai cittadini di Cagliari,⁷⁷ bensì «per esquivar tot perill de foch».

La legna da forno doveva essere accatastata al di fuori della porta del Castello, in zone dove non potesse arrecare danni. La paglia si sarebbe dovuta tenere in botteghe prive di soffitto e ove non si accendessero lumi né pire. Si ribadiva il divieto di trasportare fiamme libere per la città e si imponeva lo spegnimento di ogni fuoco o lume nelle case dopo il suono della campana serale. Le lavandaie avrebbero dovuto fare il bucato di giorno, assicurandosi che il fuoco da loro impiegato non lambisse il soffitto di casa e versando acqua sulle ceneri alla fine delle operazioni. Infine, si vietava l'utilizzo di focolari per cucinare sulle soglie o nei cortili delle strade traverse del Castello, «com sia molt perillos sogons que defet ses demostrat» (II, 121).⁷⁸

70. Tangheroni 1985, p. 147; Simbula 1999, p. 1073.

71. Corrao 1989, p. 155.

72. Ravani 2011, p. 105-106; Simbula 1999, p. 1072.

73. Ravani 2011, p. 123-124.

74. Sanna 2014, p. 48.

75. Ravani 2011, p. 59.

76. Baudi di Vesme 1877, p. VII-XII.

77. Di Tucci 1925, p. 224, lettera esecutoria del re Alfonso III d'Aragona del 14 luglio 1331.

78. Pinna 1929, p. 172-177, in particolare p. 174.

Polizia campestre

Nelle varie esperienze normative isolate gli ufficiali di polizia campestre si pongono in quella scala di contaminazione fra l'ambito d'azione delle istituzioni locali e l'influenza del diritto ligure e pisano.⁷⁹ In particolare, il *Breve* di Villa di Chiesa ordinava che le «guardie delli vigne», in numero di venti con ufficio annuale, oltre a vigilare sui danni inferti da uomini e bestiame a «vigne, orti et terre chiuse», dovessero «traggere di dì et di nocte a tucti romori o fuochi [...] et pigliare di malifactori, et spignare li fuochi yuxta loro potere». Di contro, gli stessi guardiani, nel periodo «di meço agosto infine in kalende settembre» avrebbero dovuto appiccare il fuoco di debbio nel citato prato del Comune,

sì che arda alo fieno malvaso che è in del suprascripto Prato. Lo quale fuoco debbiano mectere sì et in tal modo, che non faccia alcuno dapno ad alcuna vigna ovvero orto dele confine dela suprascripta Villa, né ad alcuna altra persona; et se quello cotale fuoco facesse alcuno dapno, quello dapno seano tenuti di mendare, alo stimo deli stimatori di Villa, et questi così siano tenuti di fare, ala suprascripta pena. Et che lo capitano et iudice di ciò debbiano loro constringere, accio che l'erba cresca in del suprascripto Prato, et vegna bella per lo bestiame dela suprascripta Villa (I, 70).⁸⁰

Tale capitolo coincide con uno analogo contenuto nel breve pisano del 1286 e del 1313 (183: *De guardianis vinearum*).⁸¹ Più in generale, la problematica degli incendi e dei danni da essi causati, così come altre norme nel campo dell'agricoltura – recinzione delle terre, responsabilità per il bestiame entrato in zone protette, tutela dei terreni coltivati – trova alcune convergenze tra gli Statuti di Castelgenovese e la *Carta de Logu*, con ulteriori possibilità di comparazione, al netto delle peculiarità ambientali, con alcuni statuti liguri legati più o meno direttamente all'influenza dei Doria. Si trattava, del resto, di problematiche comuni a coloro

che esercitavano la medesima attività economica, pur in contesti differenti a livello geografico.⁸²

Ancora nel 1572 una prammatica emanata da Filippo II, inquadrantesi in un vasto piano di rilancio dell'agricoltura sarda e di promozione dell'olivicoltura, ribadiva le proibizioni relative ai fuochi per il debbio, i quali non potevano essere appiccati a meno di cinque miglia dagli oliveti, a fronte di una pena pari a sette anni di carcere e dell'obbligo di rifondere i danni con 10 ducati per ogni albero arso. Tali provvedimenti sarebbero stati in seguito ripresi dalla normativa spagnola e sabauda di piena età moderna, quando, in considerazione del numero crescente di incendi dolosi, furono inasprite le pene previste dalla *Carta de Logu* secondo il principio della responsabilità collettiva delle comunità (*incarica*).⁸³

Simbologie e ritualità

Intorno al fuoco, ritenuto fin dall'antichità uno dei quattro elementi costitutivi dell'universo, si svilupparono dall'età paleocristiana importanti valenze simbolico-rituali. Basti pensare alla liturgia del preconio pasquale, collegata alla semantica della luce, degli astri e, appunto, del fuoco, intrinsecamente opposta alle tenebre; o alla lode per «frate foco» nel *Cantico* di Francesco d'Assisi. Da qui il radicamento, in epoca medievale, di riti legati all'offerta di lampade e ceri votivi.⁸⁴

Processioni devozionali, nonché oblazioni di ceri e candelieri lignei, segnatamente nell'ambito del culto mariano e con particolare riferimento al vespro o alla mattina della festa della Vergine Assunta d'agosto (la *Dormitio Virginis* di ascendenza greco-bizantina) sono attestate in vari centri della Sardegna, seppure, a livello documentario, soprattutto a partire dall'età moderna.⁸⁵ Per quanto concerne la normativa statutaria, tale devozione trova interessanti paralleli in area toscana. Il *Breve pisano* del 1313 presenta una rubrica *De festo gloriose Beate Virginis Marie*⁸⁶ e stabilisce che Villa di Chiesa dovesse offrire «*candelum unum cere ad tabernaculum*» del costo di 50 lire di denari pisani per

79. Mattone 2000, p. 297-300; De Santis 2007, p. 316-318; Sanna 2004.

80. Ravani 2011, p. 79-83.

81. Mattone 2000, p. 297-298.

82. Piergiovanni 1996; Artizzu 1989, p. 58-59.

83. Catani – Ferrante 2004, p. 389; Mattone – Mura 2013, p. 19-21, 23-24, 38.

84. Ronzani 2012.

85. Fois – Serra 2021.

86. *Breve Pisani* 1870, I, 207, p. 219-225.

la vigilia dell'Assunzione.⁸⁷ D'altro canto, il giudice Mariano II d'Arborea, già nel 1265, aveva fatto promessa al Comune tirrenico di offrire annualmente un cero alla vigilia della suddetta ricorrenza:

*Et quod, pro recognitione et reverentia pisani Communis, annuatim prestabo seu prestari faciam Comuni pisano, in civitate pisana, in festo sancte Marie de mense augusti, censum honorabilem librarum ducentarum denariorum Ianuitorum; et duos falcones; et unum cereum honorabilem, annuantis offerendum in vigilia assumptionis beate Marie semper Virginis de mense augusti.*⁸⁸

Il *Breve Portus Kallaretani* del 1318 ordinava che i consoli del porto offerissero all'Opera della chiesa di Santa Maria del Porto, in occasione della festa dell'Annunciazione (25 marzo), una *luminara* a nome di tutti gli uomini giurati, degli artefici e dei mercanti della rada di Cagliari.⁸⁹ Nel 1321 le magistrature pisane ordinavano l'offerta di due ceri «*ad tabernacula*» dall'ex giudicato di Gallura per la vigilia della festa del 15 agosto.⁹⁰ L'omaggio è del resto attestato anche per il giudicato d'Arborea, per Castel di Castro e per altri centri.⁹¹

Il testo normativo che attesta nella maniera più compiuta l'offerta devozionale dei ceri nella Sardegna bassomedievale è certamente il *Breve* di Villa di Chiesa.⁹² In occasione della festa del 15 agosto («mezo mese di 'gosto») venivano portati in processione otto grossi candelieri di cera (*candili*) di diverso peso. Uno era il cero del Comune (*universalità*) e uno veniva offerto dai lavoratori delle miniere (*montagna*), al secondo posto in processione, ma al primo per importanza professionale. Ciascuno dei quattro quartieri cittadini recava un altro torcetto; mentre uno era dei «vinaiuoli, tavernarii, calsolaii», ovvero vinai, macellai e calzolari; e uno dei «lavoratori di truogura, et tulani, e modulatori», variamente identificati come gli operatori dediti alla costruzione e manutenzione dei canali o come gli addetti alla lavatura del minerale, oppure ancora come artigiani specializzati nella costruzione di attrezzi per le lavorazioni minerarie. Inoltre, chiunque avesse portato «alcuno candilo»

alla «luminara di Sancta Chiara quando la lominara si fa» lo avrebbe dovuto offrire esclusivamente all'Opera di questa chiesa (I, 47). L'operario di tale istituto non avrebbe potuto «disporre né disfare li candeli grossi», né «spicchare», ovvero spegnere, «li decti candeli vecchie» finché non si fosse iniziato a fabbricare quelli nuovi (I, 63); mentre le vie e i chiassi lungo i quali si portavano i candelieri avrebbero dovuto essere sgombri da «tittarelli, bordoni et ballatori» (III, 23).⁹³

Sempre a Villa di Chiesa, presso la «sala maggiore» del palazzo (*palasso*) del Capitano, la più alta carica pubblica cittadina, era previsto che rilucesse una *lampana*, la quale doveva rimanere accesa ogni notte a spese della comunità, nonché «ardere lo die et la nocte» nei giorni di solennità, a spese del sovrano d'Aragona. «Et debbiase dare per quella cagioni libbre due d'oglio et anco ceri due et uno doppiieri» (I, 59).⁹⁴ L'operario della chiesa di Santa Chiara era invece tenuto a far fare

due tortesse grosse di cera, li quali si debbian portare per lo chierico quando andira inamse al prete per portare lo corpo del nostro signore Iesu Cristo al'infermi; li quali siano almeno di libbre XX [...] et come li due fino compiute d'ardere, debbia l'altri al suprascripto servigio; et intendasi che li decti tortissi si portino di die et di nocte. Et questo faccia delli beni dell'opera (I, 37).

Allo stesso modo, tutte le *lumenare* che fossero state erette presso la chiesa di Santa Chiara o in quella di Santa Maria di Valverde sarebbero state «[...] dell'opera di quella ecclesia ove la lumenare si facesse» (I, 38).⁹⁵

In ultimo, si stabiliva che «la sera di Sancto Iovanni di giugno si possano fare fuocchi in vie et piasse, com'è usato» (II, 48).⁹⁶ Ai falò che si accendevano nella notte di san Giovanni Battista (24 giugno) con grandi cataste di legna o fasci di una particolare qualità di erbe sarebbe del resto legata la prevalente denominazione del mese di giugno in Sardegna: *lámpadas/lámpatas*, attestata, come altri

87. *Breve Pisani* 1870, I, 207, p. 223.

88. *Breve Populi* 1854, p. 596-603: 599.

89. *Breve del Porto* 1870, p. 1092-1093, 1100.

90. Fadda 2001, doc. LVI, p. 214-219 (9 gennaio 1321).

91. Vigo 1888, p. 52-53.

92. Serra 2019.

93. Piccoli porticati, strutture aggettanti in legno, ballatoi. Cf. Ravani 2011, p. 62-65, 75, 157; Aretino 2014, p. 55; Sanna 2014, p. 52.

94. Ravani 2011, p. 72-73; Aretino 2014, p. 53. I *doppiieri* erano grandi torce di cera.

95. Ravani 2011, p. 54.

96. Ravani 2011, p. 123.

vocaboli del lessico sardo dei secoli XIII-XIV, all'interno degli stessi ordinamenti normativi dell'isola: dalla *Carta de logu* d'Arborea (cap. 125: «dae .XV. de lampadas infini a dies bindichi de treulas », ovvero «dal 15 di giugno sino al 15 di luglio») agli Statuti di Sassari (II, 17: «dave su primu die de lampatas [fina] ad mesu agustu», ovvero «dal primo giorno di giugno sino a metà agosto»), solo per citare alcuni esempi.⁹⁷ Si trattava di una denominazione a sua volta connessa al sincretismo del *lampadum dies* (o *lampades*), festa rurale celebrata in età tardoantica nel giorno del solstizio, con illuminazioni legate al culto pagano di Cerere, al quale si sovrappose quello cristiano del Precursore. Queste consuetudini e tradizioni connesse ai riti che si compivano per l'inizio dell'estate e la maturazione delle messi dovettero influenzare fortemente l'immaginazione e le tradizioni popolari, sino a radicarsi nell'onomastica dei mesi in quanto esponenti del periodo cronologico in cui cadevano.⁹⁸

S'ABBA: L'ACQUA

L'acqua utile. Impiego e disciplina in città e in campagna

Al-Idrisi e gli altri geografi arabi che hanno parlato della Sardegna a partire dal XII secolo hanno descritto l'isola come fertile ma sprovvista di un'equilibrata distribuzione delle acque: fin troppo abbondanti nei bassopiani marnosi e nelle pianure più prossime alle coste; scarse verso l'interno, specie durante la stagione secca.⁹⁹ Per altro verso, già i romani conoscevano le proprietà di alcuni siti termali, a partire dalle antiche *Forum Traiani* (Fordongianus) e *Aquae Neapolitanae* (Sardara).¹⁰⁰

La Sardegna era ed è tutt'oggi, al netto delle importanti bonifiche condotte fra Sette e Novecento,¹⁰¹ una terra ricca di paludi, soprattutto nel Cagliariitano (stagni di Molentargius e Santa Gilla),¹⁰² nell'Oristanese (laguna di Santa Giusta,

stagni di Cabras e Sassu ai margini orientali del promontorio del Sinis),¹⁰³ nella penisola di Stintino (stagni di Casaraccio, delle Saline e di Pilo) e lungo la fascia costiera della vicina Platamona.¹⁰⁴ Le terre umide hanno profondamente condizionato le scelte insediative, favorendo forme di economia connessa alla pesca d'acqua dolce e – dove possibile – alla raccolta del sale, ma contribuendo anche all'insalubrità del clima e alla diffusione della malaria.¹⁰⁵ Come osservava in pieno Settecento il noto giuridico e agronomo sassarese Andrea Manca dell'Arca, gli acquitrini litoranei necessitavano, per essere coltivati, di drenaggi tramite canali e doccioni che lasciassero defluire «con arte» la fanghiglia in eccesso.¹⁰⁶ D'altro canto, stando a quanto notava il gesuita e naturalista lombardo Francesco Cetti durante la seconda metà dello stesso secolo, le piogge sono sull'isola scarse e stagionali, specie nelle pianure interne spesso denominate 'campi'. Tale condizione ha determinato la formazione di brevi fiumi a carattere torrentizio, per cui «ogni corrente si fa rivo nella state», ma improvvise piene possono provocare rapide e consistenti esondazioni, principalmente in autunno.¹⁰⁷

Non è mai stato facile garantire sufficienti rifornimenti di acqua sorgiva, potabile o comunque di buona qualità. Per questo motivo le carte di donazione di giudici e aristocratici locali a favore degli enti religiosi non di rado precisavano che i beni fondiari concessi erano provvisti di adeguate risorse idriche; i diritti sulle quali risultavano autonomi rispetto a quelli prediali.¹⁰⁸ Già la carta con cui nel 1131 Gonnario di Torres cedeva alla primaziale pisana due corti in Nurra e Romangia comprensive di saline e altri appannaggi rurali menzionava prerogative connesse agli «*usibus [...]* de [...] *aquis*»;¹⁰⁹ mentre una complessa donazione di Barisone d'Arborea al monastero camaldolese di Bonarcado contemplava l'uso esclusivo di un

97. Finzi 1911, p. 144; Murgia 2016, p. 378.

98. Wagner 1952; Pistarino 1960-61, p. 56-61. Sull'abitudine di accendere fuochi per la festa di san Giovanni cf. Salvestrini 2005, p. 37; Salvestrini 2023b.

99. Bazama 1988, p. 17-21.

100. Bonello Lai 1990; Saiu Deidda 1990, p. 230.

101. Cf. in proposito Incani Carta 1990.

102. Ferrante 2000.

103. Català i Roca – Gala i Fernandez 1995, p. 271; Zucca 1998a, p. 7; Napoli – Pompianu 2010, p. 11.

104. Arquer 2007, p. 12; Galoppini 2004, p. 273. Per un confronto con altre aree costiere e interne italiane cf. Magnusson – Squatriti 2000, p. 224-227; Malvolti – Pinto 2003; Ciriaco 2018; Andermann – Schenk 2020.

105. Arquer 2007, p. 22; Meloni 2012, p. 126-136; Piras 2012.

106. Manca Dell'Arca 2005, p. 30.

107. Cetti 2000, p. 65-67. Cf. le analoghe considerazioni di Arquer 2007, p. 10.

108. Cf. vari esempi in Artizzu E. 2019, p. 97-100.

109. Tola 1861, doc. XL, p. 207 (6 marzo 1131).

canale di scolo per la costruzione di mulini e la possibilità di realizzare delle pescaie su più fiumi, acquisendo sopra i corsi d'acqua e su uno spazio pari a una gettata di verga (*getadura de birga*), da entrambi i lati dei medesimi, diritti assimilabili a quelli sui salti demaniali (*salto de regno*).¹¹⁰ Appare, inoltre, curioso che una delle più antiche fonti cronistiche sarde, risalente con buona probabilità alla seconda metà del XIII secolo, narrante la storia dei giudici del Logudoro, ci parli del secondo monarca (Mariano I, 1073-82, figlio del leggendario Andrea Tanca) dedicando ampio spazio ad una sua infermità chiaramente riconducibile all'idropisia, e riferendo di un uomo che apprezzava il buon vino ma anche le acque salse e fresche, le quali voleva che sgorgassero presso i luoghi di sua residenza, specialmente per combattere la calura estiva.¹¹¹ Risulta, infine, di grande interesse e suggestione il fatto che nella documentazione cagliaritana del secolo XIV si arrivasse a prevedere il pagamento simbolico di alcuni canoni ricognitivi per proprietà locate in enfiteusi tramite la cessione di una tazza di acqua, evocante la sacralità del rito offertorio.¹¹²

Gli usi comuni delle superfici irrigue comportavano l'esigenza di una distribuzione controllata del principale elemento fertilizzante un po' ovunque sul territorio.¹¹³ La normativa statutaria isolana, tuttavia, richiamava l'impiego e l'afflusso della risorsa soprattutto nei contesti cittadini o negli immediati suburbi. Sono principalmente gli ordinamenti sassaresi che aprono squarci interessanti in materia. Del resto, la maggior parte delle più antiche testimonianze documentarie relative all'esistenza di macchine idrauliche riguarda il Logudoro e, in seconda istanza, l'Arborea, con fonti che risalgono al XII secolo.¹¹⁴ Lo statuto di Sassari disciplina l'impiego delle acque nel vasto distretto rurale soggetto al controllo politico della città, con un'attenzione privilegiata per il sistema di canalizzazione, gli impianti molitori e l'irrigazione.¹¹⁵ Si segnala, in special modo, il capitolo *De non impaçare sa abba dessos molinos* (I, 100),¹¹⁶ il quale regolamentava i

rapporti tra mugnai e ortolani nelle valli contermini al nucleo urbano. Queste si caratterizzavano, all'epoca, per un ricco patrimonio irriguo che sul finire del secolo XVI i consiglieri della comunità esaltavano in un memoriale ricordando come vi si contassero «mil fuentes de aguas muy sanas»;¹¹⁷ e che, durante gli stessi anni, l'erudito Giovanni Francesco Fara, nella sua *Chorographia* della Sardegna, lodava richiamando le «*quadrिंगenti perennes [...] fontes, dulces et salubres*» che irroravano le campagne, facevano crescere «*hortensia et nemorosa viridaria malorum aureorum, citrorum, limonum et aliorum omnium fructuum* [e permettevano di far funzionare] *pluresque frumentariae molae*».¹¹⁸

I mugnai sassaresi avevano il diritto di usufruire dell'acqua corrente per tutta la settimana, ad eccezione dell'intervallo di tempo compreso tra l'alba del sabato e quella del lunedì, quando agli ortolani era consentita la deviazione di canali e condutture per irrigare la terra. Sovrintendevano alle turnazioni i cosiddetti «partidores de abba» (*compartitores aquae*). Questi erano tre funzionari eletti fra gli ortolani in rappresentanza di ciascuna delle sezioni (*De Levante, De Mesu, De Ponente*) in cui era suddivisa la valle di *Gurusele* (oggi Rosello) posta sul limitare del palinsesto abitativo. Si trattava di pubblici ufficiali che configuravano una vera e propria rappresentanza di categoria. Essi regolavano, tramite paratie, i flussi dell'acqua tratta da canali e fonti dirigendola verso gli utenti, e intervenivano come arbitri nelle frequenti controversie che opponevano i proprietari degli orti a quelli dei mulini. La loro funzione era delicata e fondamentale, soprattutto per i coltivatori, che durante la stagione estiva necessitavano di molta acqua inevitabilmente sottratta a chi la impiegava come forza motrice. Tuttavia i tre incaricati dovevano garantire un sufficiente approvvigionamento idrico anche ai conciatori e, in generale, ai cittadini, tenendo conto di alcuni privilegi riservati agli enti ecclesiastici.¹¹⁹ Il dettaglio col quale il codice sassarese descrive i compiti di tali figure, che

110. Virdis 2002, n. 162, p. 214.

111. «Dilectantesi de funtanas et de abbas, bi aviat bonas funtanas hue su dictu Juigue bi andayat» (Sanna – Boscolo 1957, p. 46). Sul testo cf. ora Serra 2018.

112. Castellaccio 1990, p. 95. Cf. anche Iorio 1993, p. 13, 15.

113. Fournier – Lavaud 2012.

114. Virdis 2002, n. 195, p. 244; Fois 1990b, p. 122-130.

115. Artizzu 1992, p. 73-74; Cadinu 2015, p. 55-92.

116. Finzi 1911, p. 89-90; nella versione latina, p. 236-237.

117. Cau 2000, p. 256.

118. Farae 1992, p. 166, 168. Cf. in proposito anche Arquer 2007, p. 22; Cau 1990; Turtas 1990.

119. Cau 1995. Per le prerogative di prelievo straordinario concesse ai religiosi in alcuni statuti di area emiliano-romagnola cf. *Statuta Communis Parmae* 1856, p. 379-381; Frati 1869, 2, VII, p. 147; Rinaldi 1913, V, 9, p. 316-317. Si veda, inoltre, Verdon 2005, p. 24.

giuravano di svolgere correttamente il loro compito nelle mani del podestà,¹²⁰ conferma un assunto interessante avanzato in sede antropologica, per cui nelle società preindustriali (ma, da vari punti di vista, anche in quelle contemporanee) non esiste l'assoluta mancanza di acqua, ma sorgono conflitti di interesse e strategie di potere le quali determinano (oppure evitano) la scarsità locale della medesima.¹²¹

Quanto complesso fosse gestire la distribuzione, descritta per la più ampia e ricca valle di *Gurusele*, ma da estendere a tutti gli altri bacini del territorio sassarese, lo dimostra la spiegazione che l'articolo statutario forniva circa la tripartizione delle competenze attribuite ai *partidores*. Essa, infatti, ricalcava la divisione in tre settori degli orti situati nella suddetta fascia di territorio. Ogni settore riceveva l'acqua in modo alternato e progressivo, seguendo in senso inverso il percorso del sole.¹²² Le disposizioni lasciano intendere che il sistema di distribuzione funzionasse per mezzo di impianti di sollevamento e tramite canalette e chiuse, nelle quali l'acqua scorreva facendo sì che i terreni esposti più a lungo al calore del giorno (quelli situati nel settore orientale) fossero gli ultimi ad essere adacquati, trattenendo più a lungo la necessaria umidità.¹²³ Si stabiliva, inoltre, che l'acqua concessa tra l'alba del sabato e l'alba del lunedì potesse essere impiegata solo per gli orti e non anche per le policolture connesse a vigne o canneti, configurando questa forma di irrigazione come uno spreco di materia prima. Coloro che avessero impiantato un orto in una vigna avrebbero dovuto innaffiarlo trasportandovi l'acqua con recipienti (*ad istergiu*), e non deviando il rivo (*non giret su rivu*).¹²⁴ Queste norme volte a disciplinare l'accesso all'acqua a seconda dei giorni e dei vari periodi dell'anno, nonché delle singole ore, affondava le radici nel diritto romano, che prevedeva

la possibilità di determinare una programmazione temporale dei prelievi derivata chiaramente dalle pratiche agricole dell'Italia antica.¹²⁵

Non è facile discernere quanto le figure dei *partidores*, eredi dei distributori dell'acqua alto-medievali,¹²⁶ affondassero nell'humus della consuetudine locale o derivassero dal confronto con gli ordinamenti italici, iberici ed anche maghrebini.¹²⁷ È certo, in ogni caso, che molti statuti continentali prevedevano ufficiali incaricati di compiere analoghe operazioni. Solo per fare alcuni esempi, la legge bolognese del 1253 menzionava dei «*notarii aquarum et yscariorum*» e prevedeva il giuramento di un «*praepositus stratis et aquis*», che si impegnava in prima persona a garantire il costante afflusso di acqua in città. Lo statuto veronese del 1276 stabiliva che l'acqua del *Fiunicello de Monte aureo (Montorio)* fosse condotta fino al *Campomarcio*, ossia in un'area prossima al cuore del tessuto urbano, e che il sistema di tubazioni volto a portare il rifornimento fosse costruito e gestito da «*unus bonus magister solus*».¹²⁸ Ma possiamo richiamare anche i magistrati che a Orvieto consentivano l'irrigazione degli orti solo quando i mulini non erano in funzione;¹²⁹ e infine i quattro *boni homines* che, come stabilito negli statuti di Viterbo del 1251-52, sovrintendevano rigidamente alla distribuzione dell'acqua agli orticoltori dalla nona ora del venerdì alla terza del lunedì, lasciando che durante il resto della settimana l'afflusso andasse a far muovere le pale dei mulini; e che le riforme statutarie del 1358 stabilirono dovessero essere eletti tra le file degli ortolani.¹³⁰

Indici di pratiche agrarie regolamentate da secoli in forma non scritta sembrano emergere dagli Statuti di Castelgenovese. Questi, infatti, lasciano intendere come fra proprietari di terreni coltivati e lavoratori riconducibili alla definizione di braccianti (*juargiu*, l'antico *jugarius*), esistessero

120. Finzi 1911, p. 89. Cf. Filia 1938, p. 117; Mor 1965, p. 127-128; Cau 2019, p. 463-465, 474, 476; Cau 2000, p. 269-275.

121. Cf. in proposito Breda 2005, p. 9.

122. «Et fina a tantu qui aen aver abbatu tottu sos ortos de ponente, non pothar torrare ad abbare sos ortos de levante» (Finzi 1911, p. 89-90; nella versione latina, p. 236-237).

123. Cf. anche Artizzu 1989, p. 46-47.

124. L'uso del verbo 'girare' (*girai*) nel senso di deviare richiama il nome dell'ufficiale aragonese incaricato di distribuire l'acqua, che era *tornador*. Cf. Portalatín 2016, p. 247-248).

125. Costa 1919, p. 45-48; Fiorentini 2003, p. 131, 136-145.

126. Andreolli 2008, p. 429.

127. Lauretano 2001, p. 144; El Faiz 2005, p. 273-274; Campopiano – Menant 2015, p. 301-307; Furió 2015; Cadinu 2019, p. 794-796; Cadinu 2020, p. 62-66; Ciriaco 2020; Salvestrini, in stampa (c).

128. Frati 1869, I, I, p. 159-175, 208; Sandri 1959, I, IV, 173, p. 633-635.

129. Riccetti 1992, p. 146.

130. Egidi 2005, p. 98-99. Cf. in proposito anche Magnusson – Squatriti 2000, p. 235-236. Per la disciplina delle risorse idriche nell'Italia del periodo si veda Balestracci 1992; Balestracci 1994.

accordi volti al corretto impiego delle risorse idriche, per cui il colono che avesse condotto bestie da soma sui campi del padrone avrebbe dovuto anche «carrare abba assu campu», ossia portare su un carro recipienti pieni d'acqua da impiegare sui fondi stessi per abbeverare gli animali, onde evitare di intaccare le riserve idriche del suolo (cap. 162).¹³¹ Sempre riguardo al bestiame, il *Codice rurale* di Mariano IV d'Arborea imponeva che le greggi di capre dovessero stare lontane dagli abitati e dai campi circostanti, a tutela dei coltivi. In estate, però, era possibile condurle ad abbeverarsi, a patto che fossero subito riportate sui monti (cap. 155).¹³² Intorno all'acqua e al suo uso si cercava, dunque, di mantenere un difficile equilibrio fra le esigenze dei coltivatori e quelle degli allevatori.

A Iglesias la giurisdizione delle magistrature civiche si estendeva «[...] dela dicta terra di Villa di Chiesa, e in dele suoi pendige e confine, e Cannadonica», ovvero l'odierno Rio di Canonica, «et in dell'altre aque e luochi u' si lava vena o menuto per quelli della dicta Villa di Chiesa e delli homini d'argintiera, o' si cava o fa altro lavoro d'argintiera [...]» (I, 3).¹³³ Tutti gli abitanti dell'*argintiera*, inoltre, avrebbero potuto

lavorare et beneficiari tucte et singule montagne, boschi, valle et aque, li quali hora sono et sono state anticamente di Villa di Chiesa, et di Domusnova, Ghiandili, Sigulis, Antasa, Bareca, et Baratuli, et Bagniargia, et alcuno di loro (IV, 8).¹³⁴

Fiumi e torrenti assumevano, dunque, il valore di delimitazioni e punti di riferimento per la giurisdizione territoriale.¹³⁵ Infatti le norme del codice relative ai macellai disponevano che «tucto lo bestiame che passa dal flume di Baratoli in qua non si possa partire si no paga lo diritto ordinato» (III, 14).¹³⁶

Sempre a Villa di Chiesa sono attestate diverse fontane, segni marcatamente identificativi del tessuto urbano volti a supportare le incombenze della sfera agricola e della quotidianità domestica legata all'approvvigionamento familiare. Le principali erano quelle di *Corradino* e di *Bagno* (II, 68; III, 29). Presso la «Piassa Vecchia», di controversa ubicazione, si trovava un'altra struttura, che doveva essere fatta «remondare et nectare» una volta l'anno durante l'estate a spese del sovrano, affinché l'acqua che vi giungeva dalla condotta detta di *Bangiargia* fosse disponibile per i cittadini «necta, senza alcuna lordura» (I, 74).¹³⁷ Solo a titolo di confronto, vediamo che il *Breve* pisano del 1313 prevedeva importanti lavori per la costruzione di un acquedotto al servizio della comunità di Livorno e di un manufatto analogo destinato ad alimentare il nuovo *balneum* nel quartiere pisano di Kinzica.¹³⁸ Il codice sulcitano sembra condividere una tendenza riscontrabile soprattutto negli statuti dell'Italia centrale, volta a monumentalizzare le fontane cittadine e le altre infrastrutture deputate all'approvvigionamento idrico. Infatti, la minore disponibilità di acqua rispetto al Nord Italia faceva sì che le opere pubbliche predisposte al fine di favorire l'afflusso e la disponibilità della risorsa nelle regioni a sud dell'Appennino toscano-emiliano e toscano-romagnolo si configurassero come interventi rilevanti per i bilanci comunitari, e quindi fossero strumenti di rappresentanza politica gestiti dai ceti dirigenti locali, che non mancavano di sottolineare, tramite strutture architettoniche di particolare rilievo portatrici di riferimenti al sistema semantico di una ben tangibile glorificazione municipale, il loro costante impegno in favore del bene comune.¹³⁹

Del resto, sulla scia della tradizione classica, l'acqua continuava a contrassegnare alcuni spazi importanti della socialità. Le persone, infatti, si incontravano alle fonti, ma anche nel bagno pubblico di cui alcune città, come Sassari, erano

131. Artizzu 1989, p. 45.

132. Fois 1983, p. 54, 67-68.

133. Ravani 2011, p. 14-15. Cf. anche Aretino 2014, p. 57.

134. Ravani 2011, p. 227.

135. Cf. in proposito anche le dettagliate confinazioni presenti in un atto duecentesco di Bonarcado (Virdis 2002, n. 32, p. 102-104) e nella copia di una donazione trecentesca in favore del monastero oristanese di San Martino (Serra 2006, n. 3, p. 14-19).

136. Ravani 2011, p. 151.

137. Bocchi 1995, p. 94.

138. *Breve Pisani* 1870, IV, 23, 26, p. 411, 413. Per altri esempi Cf. Magnusson – Squatriti 2000, p. 246-251.

139. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, ai grandi ponti-acquedotti di Spoleto e Sulmona, o alle fontane monumentali due-trecentesche di Perugia, Siena, Massa Marittima in Toscana e L'Aquila. Cf. in proposito Bologna 1997; Kucher 2005; Benvenuti 2009, p. 251-252; Bocchi 2009, p. 338-341; Salvestrini, in stampa (c). Per la Sardegna cf. le considerazioni di Cadinu 2021, p. 126-127.

dotate; bagno al quale per ragioni morali l'accesso era rigidamente disciplinato e consentito alle donne durante i primi tre giorni della settimana e agli uomini dal giovedì alla domenica (I, 160).¹⁴⁰

Coloro che avessero posseduto terreni a ridosso del «conducto dell'acqua di Bangiargia che viene in Villa di Chiesa» e presso «lo conducto dell'abeveratoio delli cavalli della Villa» non avrebbero potuto piantarvi «arbore né vite sopra, né de sotto, né d'alcuno lato al decto conducto, per spacio di palmi XII di canna» (circa 3 metri); e nel caso che ve ne fossero, avrebbero dovuto estirparli (II, 53).¹⁴¹ Il libero accesso alle fontane pubbliche era garantito anche dal codice di Castelgenovese, che proibiva di alterare il percorso delle vie recanti alle fonti stesse, a pena di 100 soldi (cap. 205).¹⁴²

A Iglesias la siccità poteva prosciugare le fonti («come molte volte avviene»). In tal caso, in deroga alle separazioni dei coltivi, gli abitanti avrebbero potuto attingere acqua dalle «fontane et fossi li quali sono in Villa, in vigne, orti, o altre terre in delle confine dela decta Villa», senza corrispondere alcun pedaggio. Chi si fosse opposto sarebbe stato soggetto ad un'ammenda di 20 soldi. D'altro canto, sarebbe stato l'ortolano a indicare la via per l'acqua, e nessuno avrebbe potuto mutarla, pena una multa analoga. L'ortolano avrebbe avuto, inoltre, facoltà di richiedere «denaio uno delle due some che di quello orto si tragessino per alcuno molentaio che la rivendesse» (III, 88).¹⁴³

L'acqua e le attività minerarie

Nel libro IV del *Breve* di Villa di Chiesa, riguardante l'attività mineraria, si disponeva che all'ingresso (*bocca*) delle fosse di scavo venisse impiantato un manubrio in ferro (*curba*) atto a far girare un verricello per l'estrazione dei materiali, nonché per drenare fuori le acque dai pozzi (*sciomfare*) (IV, 25, 28). Il liquame veniva tirato su, al pari del minerale, anche tramite *bolghe*, cioè

sacchi di pelle portati da operai detti *bulgaioli*.¹⁴⁴ A titolo comparativo, anche gli ordinamenti minerari di Massa Marittima obbligavano l'estrazione dell'acqua dalle gallerie di scavo.¹⁴⁵

I lavoranti impiegati nella cernita del minerale a bocca di miniera, ossia i *fancelli di truogora*, erano invece forniti di diversi contenitori per riporvi le differenti tipologie di materiale estratto. Questo, in mancanza d'acqua presso le bocche (IV, 81),¹⁴⁶ sarebbe stato soggetto all'operazione di lavatura, ovvero di separazione dell'inerte sterile di scarto, in appositi spiazzati («piasse da lavare vena») posti lungo i corsi d'acqua, che era lecito scavare e deviare purché non si intralciassero le vie carribili e le superfici vicine, fatta eccezione per la protetta zona del *Monte di Malva* (l'attuale Monte Narba) (III, 59; IV, 109). Tali aree riservate al trattamento del minerale non potevano essere setacciate (*lavate*) da operatori non addetti e non autorizzati. In particolare, «per lo migliore stato et per molti cessamenti di mali che si commicteno in dell'argentiera, di vene et di furti di vene che si fanno», si ordinava che

tucti li cursi dil'aque, là u' vena o menuto si llava in dell'argentiera di Villa di Chiesa sotto a tucti li piasse delle fosse, non si debbiano lavare né fare lavare per alcuno modo per alcuna persona, né per lo signore re di Ragona (III, 86).¹⁴⁷

Si stabiliva, inoltre, che sarebbe stato lecito risciacquare «vena, o minuto, o gittaticio, o albace, et tucto altro lavoro d'argentiera» presso «tucta l'acqua di Cannadonica» (IV, 81).¹⁴⁸ Circa la regolamentazione del regime idrico, in caso di lite per la derivazione delle acque tra gli ortolani e coloro che pulivano il minerale, il giudice della corte avrebbe dovuto nominare due «buoni homini» imparziali col compito di «partiri l'acqua per lo verso come loro parrà che si convegna, et dare a cciaschuno la sua parte» (IV, 108); ma veniva fatto divieto di lavare il materiale «in alcuna piassa di lavare, così

140. La violazione di questa tassativa alternanza era punita con la morte. Cf. Finzi 1911, p. 128.

141. Ravani 2011, p. 126-127. Cf. anche Artizzu 1989, p. 49-50.

142. Besta 1899, p. 324. Queste disposizioni vennero in certa misura ereditate dalla normativa sabauda estesa all'intera isola (*Editti, pregoni* 1775, tit. XIV. Ord. VIII, XXXIII, p. 139).

143. Ravani 2011, p. 212-213.

144. Sanna 2014, p. 46, 48, 50.

145. Dallai 2014, p. 75.

146. Nel piazzale antistante a una galleria della miniera di San Giovanni si ritrova una marmitta carsica di forma quasi perfettamente circolare, intonacata con calce e adibita a cisterna. Cf. Minvielle Larousse 2021.

147. Ravani 2011, p. 210-211.

148. Ravani 2011, p. 273.

in Cannadonica come in dell'altre acque d'argenteria, contra la volontà e licencia di colui overo di coloro di cui fusse la piassa» (IV, 110).¹⁴⁹

L'attività di lavatura poteva causare problemi di approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità, determinando scarsità di acqua da utilizzare per estinguere gli incendi scoppiati in prossimità dell'abitato. Va, infatti, interpretata in tal senso la rubrica per cui:

Ordiniamo per cessare molta infirmità, e rischio di fuocho, che nulla persona possa lavare né debbia fare lavare alcuno monte o vena, overo faccia fare, entro di Villa di Chiesa, né intorno dela suprascripta Villa dal'abeveratoio in qua, cioè in verso la Villa; né alla Porta di Castello dal molino di Nino Laggio che fue di Ricciardo lo Corso in qua, cioè in verso la Villa; et per la Porta maestra dila vigna di Guantino Bolla in qua verso Villa di Chiesa (IV, 112).¹⁵⁰

L'impiego dell'acqua si intrecciava con quello del fuoco anche nel funzionamento dei forni a mantice per la fusione e la colatura dell'argento, essendo questi azionati grazie alla corrente prodotta dai vicini torrenti. In particolare, un *guelco* che si occupava delle suddette operazioni poteva adoperare tutta l'acqua che fosse necessaria, nonostante l'eventuale presenza di orti o vigne in prossimità, «con ciò sia cosa che grandissimo dapno è all'argenteria di Siggerro quando alcuno forno non può colare per defecto d'acqua» (IV, 82).¹⁵¹ Si tratta di una disposizione interessante perché evidenzia come la forza motrice destinata all'attività mineraria dovesse essere sempre garantita, anche a scapito dell'irrigazione.

Altre forme di impiego

Tra le professioni legate all'utilizzo dell'acqua spicca certamente quella delle lavandaie che trattavano «i panni a pregio», ovvero abiti e biancheria da letto, a pagamento. Secondo il *Breve* di Villa di Chiesa esse dovevano fornire dei garanti («pagatori») e giurare davanti a un notaio della corte di ben custodire i tessuti loro affidati e di restituirli entro quattro giorni, «salvo iusto impedimento

di tempo», senza tenerli indosso, né nel proprio letto. Le lavandaie avrebbero dovuto lavare i panni presso la «Cannadonica», ovvero l'odierno *Rio di Canonica*, in una zona individuata come «dal forno che fue di Vanni di Riccardo in su». In caso di perdita o danneggiamento di qualche capo, la lavandaia e il garante avrebbero dovuto risarcire il danno. Qualora la donna non fosse in grado di rifondere il cliente, sarebbe rimasta in carcere sino alla riparazione del guasto (III, 20).¹⁵² Disposizioni analoghe venivano contemplate dagli Statuti di Sassari (III, 38).¹⁵³ Il codice di Castelgenovese consentiva alle lavandaie di raccogliere la legna secca presso la contrada di *Basalorgia* «pro faguer sa bugada et pro lavare lana» (cap. 215).¹⁵⁴ In analogia col *Breve* iglesiente, le *Ordinazioni* dei consiglieri di Cagliari, oltre ad imporre a queste lavoratrici la presentazione di garanzie (I, 59), vietavano loro di mondare i panni o altri oggetti e di «metre [alcuna] sutzura» presso gli abbeveratoi della città e dei sobborghi (II, 145; II, 215).¹⁵⁵

Nel *Breve* di Villa di Chiesa è attestato, da parte dei pescivendoli, l'utilizzo di una vasca d'acqua ove venivano tenuti gli animali vivi (*pischera*) (II, 72). I *molentari*, invece, oltre al minerale estratto nelle miniere, trasportavano anche l'acqua, che dovevano vendere in strada a chi l'avesse richiesta al prezzo di «barrile due d'acqua a denaio I», a meno che non fosse già stata comprata da altra persona. Questa attività di acquaiolo era alquanto diffusa nell'area mediterranea medievale e la troviamo disciplinata in molti statuti del continente.¹⁵⁶ Essa traeva origine dalla difficoltà di reperire acqua pulita, che tali trasportatori spesso attingevano alle sorgenti d'altura e situate nei boschi. In ogni caso gli statuti di Villa di Chiesa testimoniano anche un commercio di acqua proveniente dalle fonti cittadine. In questo caso, però, il prezzo doveva essere concordato coi rappresentanti del Comune. Si prescriveva che i barili usati dai *molentari* fossero «buoni et sufficienti», della capacità di «meçi quarti XII» o comunque convenevole, sigillati «del suggello reale del fuoco in ciaschuno tempagno del barrile». Inoltre,

149. Ravani 2011, p. 291-292.

150. Ravani 2011, p. 293.

151. Ravani 2011, p. 273. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50.

152. Ravani 2011, p. 155-156; Aretino 2014, p. 56.

153. Finzi 1911, p. 200.

154. Besta 1899, p. 326; De Santis 2007, p. 326.

155. Pinna 1929, p. 124-125, 208-209, 256-257.

156. Salem Elsheikh 2002, I, I, 235, p. 202; Salvestrini, in stampa (c).

quando li mulentari non ne vendessero né usassero vendere dell'acqua delle fontane di Villa, et lo consiglio debbia mettere quello pregio che parrà a lloro della soma dell'acqua, una volta e pió volte, secondo la condicione del facto (III, 21).¹⁵⁷

Disposizioni simili si ritrovano nelle *Ordinazioni* dei Consiglieri di Cagliari risalenti alla prima metà del XIV secolo. Tale testo disponeva che chiunque possedesse delle fonti nel Castello o nei sobborghi (ossia pozzi e cisterne d'acqua piovana, che costituivano gli unici strumenti per l'approvvigionamento idrico della città),¹⁵⁸ dovesse vendere l'acqua agli asinai per un prezzo massimo di 4 denari a somaro da aprile a settembre, e di 2 denari da ottobre in avanti. Gli asinai avrebbero potuto far pagare una soma d'acqua (12 quartare) al prezzo massimo di 2 denari, sotto una penale di 3 soldi (I, 64). Le *Ordinazioni* della seconda metà del Trecento imponevano il commercio dell'acqua in barili da 6 quartare, sotto una penale di 10 soldi, e ad un prezzo compreso fra 2 e 3 denari per ogni soma, a giudizio dell'ufficiale pubblico denominato *mostaçaff* (II, 146).¹⁵⁹

Un ultimo punto merita attenzione. Il breve corso e la natura torrentizia dei fiumi sardi certamente hanno sfavorito la navigazione sulle acque interne, se non forse per brevi tratti estuali, come si è ipotizzato in rapporto al Coghinas e come la documentazione lascia intendere più chiaramente in merito agli ultimi sei chilometri del corso del Temo e per il Tirso in prossimità di Oristano.¹⁶⁰ Riguardo a quest'ultimo, alcuni documenti pisani datati dal 1317 al 1353 menzionano l'esistenza di tre porti fluviali situati tra il ponte romano (*Ponti Mannu*) su cui passava la via a *Tibulas Sulcis* proveniente da *Cornus* e *Tharros* – la quale oltre il fiume si congiungeva alla *a Caralibus Turrem* per raggiungere *Othoca* –¹⁶¹ e la foce del corso d'acqua nel golfo di Oristano. Sappiamo, infine, da un

inventario generale dei beni posseduti dall'Opera di Santa Maria di Pisa del 1339, redatto dall'*operarius* Bonagiunta Accatti, che lungo il Tirso si praticava la fluitazione, quasi certamente libera, del legname («*ad flumen magnum [...] et caput ad viam maiorem publicam ubi calantur lignamina ab aqua*»).¹⁶² Di tali attività, in ogni caso, non si trova traccia nella documentazione normativa superstita.

La purezza dell'acqua

Presso le fontane cittadine di Villa di Chiesa e dei borghi non era consentito far abbeverare gli animali e lavare i panni, così come «cuocere alcuno interamene, ciampe, né brutrace» (II, 77).¹⁶³ Il *Breve* proibiva anche di «gittare bestia morta [...] né sossura all'abiviratoio» (II, 43); al quale, inoltre, non si sarebbe potuto far dissetare cavalli affetti da malattie potenzialmente contagiose (capomorbi o con «male di vermi», II, 76).¹⁶⁴

Quella relativa alla purezza dell'acqua era una raccomandazione comune a gran parte della legislazione statutaria dell'epoca. Essa derivava dalla consapevolezza di poter attingere raramente ad una bevanda buona e non contaminata, ossia – come era convinzione diffusa sulla scia delle concezioni classiche riassunte da Plinio in Vecchio – priva di sapore e odore; e questo specialmente negli ambienti urbani, ove la prossimità dei residenti determinava pericolose commistioni fra pozzi di rifornimento ed eiezioni di risulta.¹⁶⁵

Andavano in questa direzione le norme che disciplinavano il trattamento dei liquami di scarico. Stando alle *Ordinazioni* dei Consiglieri del Castello di Cagliari, era fatto divieto di versare acque, specie se reflue, dalle finestre e lungo i canali (II, 62).¹⁶⁶ Non era, poi, ammesso costruire latrine tra le case e le mura pubbliche o addirittura nelle piazze, consentendo solo a chi già le aveva realizzate da non meno di vent'anni di sostituirle con canali e pozzi coperti a loro spese («fossa cuberta en la qual

157. Ravani 2011, p. 156.

158. Ma essendo i pozzi, specie i più vetusti, erogatori di acqua in larga misura salmastra, solo le cisterne potevano fornire sostanza potabile. Cf. Tasca 1990, p. 119.

159. Pinna 1929, p. 36-37, 208-209. Su questo ufficiale e i suoi compiti connessi all'approvvigionamento e tassazione dei prodotti alimentari, cf. Gessa 1992; in particolare, per Cagliari, p. 305-306.

160. Meloni 2002, p. 77; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 729-730.

161. Zucca 1998b, p. 45.

162. ASPI, *Opera della Primaziale*, 16, c. 76v. Cf. Artizzu 1961, p. 77; Artizzu 1974, p. 108. Cf. anche Mele 1999, p. 185-187.

163. Interiora, zampe e frattaglie di un animale macellato. Cf. Ravani 2011, p. 87, 139; Aretino 2014, p. 53.

164. Ravani 2011, p. 119.

165. Leguay 2002, p. 147-172; Verdon 2005, p. 11-21; Sorcinelli 1999, p. 127-131.

166. Pinna 1929, p. 124-125.

caygua la sutzura», II, 63, 64, 65).¹⁶⁷ Le *Ordinazioni* vietavano, più in generale, di scaricare acque pulite o sporche per le strade e nelle piazze (I, 59).¹⁶⁸ Interessante risulta il confronto con gli statuti in volgare della Repubblica fiorentina del 1355-56, i quali imponevano «Che coloro che abitano presso ad Arno facciano uscire delle loro case il fracidume et puzura sotterra».¹⁶⁹

Anche il *Breve* iglesiente non permetteva di avere alcuno conducto né tenere canale in ballatoio, unde esca alcuna acqua d'acquatoio¹⁷⁰ o di casa, la quale vegnia in vie, burghie o chiasso puplico adosso del suo vicino (II, 78);¹⁷¹

ma precisava che era possibile «gittare acqua [o] fastidio» dopo il terzo suono della campana serale, dicendo tre volte: «Cansa!» (II, 79).¹⁷² Disposizioni affini erano presenti nel codice di Sassari (I, 70) e in quello di Castelgenovese (cap. 155).¹⁷³ A Villa di Chiesa si vietava l'impiego dell'«acqua che viene in dele fontane» per l'attività di conceria, proibita nell'abitato e nei borghi (II, 66).¹⁷⁴ Similmente, gli Statuti di Sassari imponevano ai conciatori di gettare l'acqua da loro utilizzata fuori dall'abitato, dalla valle di Rosello e dal villaggio di Enene, avendo cura che questi liquidi sporchi fuoriuscissero in prossimità delle mura, dei ponti e delle strade principali della città, nel chiaro intento di salvaguardarne la pulizia e il decoro (I, 43).¹⁷⁵ Gli Statuti di Castelgenovese stabilivano che le lavandaie, gli addetti alla macerazione del lino e i conciatori delle pelli dovessero prelevare l'acqua presso la foce del rio Frigianu, evitando altri punti più a monte meticolosamente identificati (dal guado e dalla vigna di Arzocco de Serra e Jacominello Ferrari in su), cosicché

la sezione destinata ad irrigare i vigneti e le altre colture rimanesse pulita (cap. 216, 218, 219). Tale disposizione evidenzia come l'attenzione riservata alla pulizia dell'acqua dolce non investisse quella del mare, a dimostrazione dell'approccio fortemente utilitaristico con cui si guardava in queste fonti alla 'tutela' dell'ambiente.¹⁷⁶

Quelle menzionate erano norme assai diffuse nella legislazione comunale del periodo.¹⁷⁷ Cito, a titolo di esempio, gli statuti dell'Aquila del 1315, dai quali era interdetto lo scarico nei canali e per le strade della *molza* (acqua di concia) che «*Civitatem deturpat*»; oppure la normativa regia imposta a Palermo da Federico III nel 1330 per interdire a chi trattava i pellami di «gitare mortilla in lo fiumi de la conciria»; e infine lo statuto del Comune toscano di San Miniato al Tedesco (1337), che puniva aspramente chiunque riversasse in strada «*multiccium, pelles seu choria bestiarum*».¹⁷⁸ Per quanto si tratti di disposizioni ricorrenti, i codici non aggiungono mai ai divieti o agli obblighi la relativa motivazione; e difficilmente possiamo attribuire a queste norme un intento di tutela 'igienico-sanitaria'.¹⁷⁹ La definizione più ricorrente è quella di acqua inquinata da *turpia*, ossia liquami maleodoranti, che certamente apparivano insalubri,¹⁸⁰ ma la cui rimozione riguardava generiche istanze di *munditia*, decoro degli ambienti urbani più rappresentativi e salvaguardia dei beni pubblici o privati, non sempre direttamente riconducibili (o comunque non solo e non sappiamo con quale consapevolezza) alla difesa da possibili malattie trasmesse dalle acque inquinate.¹⁸¹ La citata norma che imponeva la canalizzazione degli scarichi nel Castello di Cagliari prevedeva solo che si portassero le acque

167. Pinna 1929, p. 126-127. Cf. in proposito anche Artizzu 1992, p. 74; Bocchi 1995, p. 82.

168. Pinna 1929, p. 34-35. Cf. *Breve Pisani* 1870, III, 46, p. 332.

169. Bambi – Salvestrini – Tanzini 2023, *Statuto del Podestà*, IV, <LXIII>, p. 559.

170. Inteso come 'condotto per il deflusso delle acque', un *hapax* nel *corpus* del TLIO – *Tesoro della lingua Italiana delle Origini*.

171. Ravani 2011, p. 139-140.

172. Ravani 2011, p. 140. Cf. anche Bocchi 1995, p. 91-92.

173. Besta 1899, p. 313; Finzi 1911, p. 73-74.

174. Ravani 2011, p. 134, 192. Cf. anche Artizzu 1989, p. 50-51; Bocchi 1995, p. 91-92.

175. Finzi 1911, p. 58-59. Cf. anche Bocchi 1995, p. 103-105.

176. Besta 1899, p. 326-327; Artizzu 1989, p. 44-45; Bocchi 1995, p. 106-107; Galoppini 2004, p. 271; De Santis 2007, p. 326-327.

177. Crouzet-Pavan – Maire Vigueur 1994.

178. Clementi 1977, rub. 269, p. 182; De Vio 1706, p. 101; Salvestrini 1994, XXXV<XXXVI>, p. 159. Cf. Nada Patrone 1989, p. 185-186, 189-190; Magnusson – Squatriti 2000, p. 254-258.

179. Come viene fatto in Geltner 2019 o in Coomans 2019. Ma per una diversa lettura cf. Zupko – Laures 1996, p. 114; Salvestrini, in stampa (c). Cf. in proposito anche Bocchi 2009, p. 334-338, 342-347.

180. Geltner 2019, p. 195 (nota 129).

181. In merito alle fonti statutarie e documentarie dell'Italia comunale scrive Geltner: «health-related prescriptions in the sources usually assume that rather than explain why fecal matter, grease, and industrial waste are dangerous (*periculosum*)» (Geltner 2019, p. 96).

reflue fuori dalle piazze e dagli spazi antistanti la cerchia muraria difensiva, lasciando che venissero scaricate in aree vicine prive di significati simbolici o di valenze strategico-militari. La *putredo* spesso citata nei testi indicava sostanze corrotte senza dubbio polisemiche, che associavano la sporcizia fisica a quella morale e la corruzione dell'ambiente all'offesa verso i vicini e gli altri membri della collettività.¹⁸²

La *Carta de logu* d'Arborea prestava particolare attenzione alla qualità dell'acqua. Ciò derivava in certa misura dal fatto che il testo, e in particolare il *Codice rurale* che del medesimo era fondamento, avevano presumibilmente recepito elementi della cultura agronomica bizantina e, più di recente, italice, come ad esempio il celebre *Ruralium Commodorum opus* composto fra Due e Trecento dal bolognese Pier de' Crescenzi, un autore che nelle sue numerose peregrinazioni forse raggiunse anche la Sardegna, se il *donnu Petru de Cressente* citato fra i testimoni, in parte peninsulari, di una scheda del *Condaghe* di San Pietro di Silki può ragionevolmente identificarsi con tale trattatista.¹⁸³ Occorre poi considerare che la legge arborese fu tra le più tarde composte sull'isola, e che per questo poté avvalersi dell'esempio fornito da codificazioni precedenti, sia locali che continentali.¹⁸⁴ Inoltre essa si confrontava con un ambiente rurale in profonda evoluzione. Infatti nel corso del XIV secolo molte antiche fondazioni monastiche (cassinesi, camaldolesi, vallombrosane, cistercensi e vittorine) che avevano contribuito a valorizzare l'economia agraria e silvo-pastorale¹⁸⁵ si erano andate spopolando, colpite dalla peste e dal clima di instabilità politica causato dalla lenta conquista aragonesa.¹⁸⁶ I regolari e una parte dei loro coloni avevano abbandonato o trascurato le campagne, precedentemente inquadrate in più efficienti schemi produttivi.¹⁸⁷ Non è escluso che Mariano IV abbia ritenuto urgente introdurre una legislazione che favorisse la buona gestione dell'ambiente rurale

e delle acque.¹⁸⁸ Quanto egli stimasse importante l'approvvigionamento idrico delle aziende rurali lo dimostra il fatto che intorno al 1336, ancor prima di assurgere al trono giudicale, allorché rifondò l'abitato di Burgos presso il castello del Goceano, di cui era signore, concesse ai coloni la franchigia di usare liberamente l'acqua dei fiumi ivi presenti («*abas et cursos dabas*»)¹⁸⁹

Gli ordinamenti normativi menzionano la pesca, che viene disciplinata come attività di terra svolta sulle acque interne, assimilabile alle altre forme di sfruttamento delle risorse fondiarie,¹⁹⁰ senza alcun riferimento alla pesca in mare. I codici si concentrano su un particolare tipo di attività, quella condotta utilizzando il lattice di euforbia (*lua* in volgare). L'euforbia è un genere di piante dall'aspetto variabile, da erbaceo a legnoso, ricco, appunto, di lattice bianco (*euforbio*), acre, irritante e venefico, ottenibile grazie all'incisione dei fusti. L'euforbio, condensandosi, dà la *gommoresina*, ricca di *euforbone*, un composto venefico, da cui il nome di 'erba rognà' attribuito a livello regionale alla pianta. Si pescava nei fiumi e negli stagni versando la sostanza tossica, la quale allontanava i pesci dalle zone di profondità e facilitava la loro cattura tramite reti.¹⁹¹

La quinta sezione della *Carta de Logu* d'Arborea, inerente agli *Ordinamentos de silvas*, vietava la pesca per avvelenamento delle acque («cundiri», ossia 'condire' l'acqua con la citata sostanza), fissando una consistente ammenda pecuniaria pari a 20 soldi destinati all'erario giudicale e 10 al *curadore* per coloro che avessero versato il lattice prima della festa di san Michele (29 settembre), ossia durante i mesi estivi (cap. 85: *Qui alluarit abba*).¹⁹² Allo stesso modo, nella settima sezione, inerente agli *Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos*, si ordinava che i pastori risarcissero collettivamente i proprietari del bestiame per le greggi

182. Morrison 2008, p. 7-8; Bayless 2012; Smith 2018, p. 14-17; Geltner 2019, p. 43-44.

183. Bonazzi 1990, n. 438, p. 108; Fois 1983, p. 43-44. Cf. anche Seche 2017, p. 888-889; Soddu – Strinna 2013.

184. Sini 1997, p. 23-31.

185. Ma per una relativizzazione del ruolo svolto in quest'opera dai religiosi cf. De Santis 2001.

186. Piatti – Vidili 2014.

187. Cherchi Paba 1979, p. 187, 211, 217-218; Fois 1983, p. 46-47; Soddu 2009, p. 40.

188. Mor 1938b, p. 36-37.

189. Tola 1861, doc. XCIII, p. 762 (sec. XIV). Cf. Cherchi Paba 1979, p. 200-201. Sulle località menzionate, la corretta datazione della Carta di popolamento e la sua edizione, cf. Soddu 2019b, p. 90-91.

190. Cf. quanto osserva Montanari 1999, p. 48.

191. Galoppini 2004, p. 273.

192. Murgia 2016, p. 326; Casula 2011, p. 378. Non credo che questa specificazione cronologica implicasse la liceità della pratica dopo tale data, come sostiene Artizzu 1989, p. 47. Il riferimento era al periodo durante il quale la suddetta forma di pesca veniva più spesso messa in atto.

morte dopo aver bevuto acqua avvelenata («s'abba fera»), a meno che ciò non fosse avvenuto senza loro colpa, a causa, cioè, di un inquinamento provocato da altri (cap. 117).¹⁹³ Sempre in merito a questi provvedimenti, negli Statuti di Sassari, oltre al divieto di avvelenare le acque, veniva repressa la commercializzazione, da parte dei pescivendoli, di pesce «luvatù», ovvero intossicato dall'euforbia, sotto una penale di 5 lire (I, 67).¹⁹⁴

La suddetta 'tecnica' di pesca doveva essere molto diffusa, dato che viene punita aspramente ancora dagli editti sabaudi raccolti nel XVIII secolo,¹⁹⁵ e che risulta attestata fino almeno alla prima metà del Novecento.¹⁹⁶ D'altro canto sappiamo come, con varianti nell'uso delle sostanze tossiche, essa non fosse una prerogativa isolana. Infatti i più antichi statuti trecenteschi della Repubblica fiorentina e alcune provvisori (deliberazioni) emanate dai massimi Consigli della medesima risalenti alla prima metà del Quattrocento, nonché analoghi provvedimenti del Granducato di Toscana datati agli anni Ottanta del Cinquecento, proibivano l'uso di qualsiasi sostanza venefica, come calce, fuliggine o mallo di noce, ad uso di pesca, lasciando intendere che tali metodi erano impiegati nell'Arno, in vari torrenti che solcavano il Casentino ed anche nei corsi d'acqua della Montagna pistoiese.¹⁹⁷

L'acqua poteva essere strumento di frode da parte dei *carratori* di vino, olio e miele, ai quali il *Breve* di Villa di Chiesa vietava di annacquare o adulterare con altre sostanze i prodotti che trasportavano (II, 59).¹⁹⁸ Una norma del genere si ritrova anche nell'ottava sezione della *Carta de Logu* (cap. 126).¹⁹⁹ Secondo il *Breve* di Villa di Chiesa, invece, i vinai non avrebbero potuto «tenere acqua in sul banco deli gotti in alcuna deli suprascripti misure suggellate, salvo che in pegnati da mescere aqua tanto, et non in altro modo» (II, 46).²⁰⁰ Anche il

tema della frode operata allungando il vino con l'acqua ricorre spesso negli statuti dell'epoca, e fa riferimento ad una forma di tutela del consumatore che potremmo ritenere dettata da principi di etica commerciale; non senza, però, un sotteso richiamo alla delicata commistione fra due sostanze vitali e potenzialmente sacramentali, evocante una miscela i cui echi liturgici necessitavano di attenzione e profondo rispetto.²⁰¹

L'acqua 'nemica'

Il dato che più colpisce dalla lettura delle fonti in esame è la totale assenza di norme volte alla disciplina degli alvei fluviali, e quindi alla prevenzione delle esondazioni, che pure non dovettero mancare nel passato dell'isola,²⁰² e che certamente coinvolsero anche alcuni centri urbani, come Bosa attraversata dal Temo e Oristano costeggiata dal Tirso.²⁰³ In tal senso sembra essere stato di scarso rilievo anche il modello offerto dal *Breve* pisano del 1313, che prevedeva interventi di capillare manutenzione del torrente Auser affluente del fiume Serchio.²⁰⁴ Per altro verso, la ricerca geo-archeologica, in rapporto ad aree caratterizzate da minore intensità insediativa, come la valle del Rio Posada, alle pendici della punta di Senalonga, tra le odierne province di Sassari e Nuoro, non ha evidenziato segni rilevanti di alluvioni particolarmente distruttive dal periodo romano ad oggi.²⁰⁵ Ciò fa pensare ad una difesa capillare del territorio che non ha lasciato traccia nella normativa, ma che ha prodotto effetti positivi di lunga durata.²⁰⁶ Solo gli statuti sassaresi disciplinavano l'uso dei fossi, dei canali e delle loro strutture di contenimento (*muredde, cuncti, dragonaie*) che permettevano la ramificazione dei flussi.

193. Murgia 2016, p. 365.

194. Finzi 1911, p. 72; Cau 2019, p. 473.

195. *Editti, pregoni* 1775, tit. XIV. Ord. VIII, XXXIV, p. 139.

196. Atzei 2003.

197. Caggese 1999, III, <LXXXII>, p. 217 («De piscibus non tossicandis»); ASFi, *Provisioni, Registri*, 116, c. 119v-120r (anno 1420); 141, c. 175r *sqq.* (anno 1450); Cantini 1804, p. 110-111 (anni 1588 e successivi). Cf. in proposito Sznura 2010b, p. 270-271, 277-278.

198. Ravani 2011, p. 130. Cf. Aretino 2014, p. 56; Sanna 2014, p. 46; e, in proposito, *Breve Pisani* 1870, III, 8, p. 289.

199. Murgia 2016, p. 379.

200. Ravani 2011, p. 121.

201. Cf. in proposito Montanari 2016, p. 231-232; Duque 2013, p. 242-245.

202. Cf. ad esempio quanto osservano Di Gregorio *et al.* 2013.

203. Mele 1999, p. 30-31, 110-111, 186; Lucherini – Spanu 2016, p. 679-684.

204. «De Auzere mundando et ampliando a Balneo Montis Pisani, usque ad faucem fluminis Sercli» (*Breve Pisani* 1870, IV, 67, p. 433-434).

205. Sulas 2017, p. 61; Soddu – Campus – Floris 2017, p. 722, 742.

206. Escobar 1980, p. 85-103; Calzona – Lamberini 2010.

CONCLUSIONI

Acqua e fuoco costituirono in ogni società preindustriale elementi fondamentali della vita individuale e collettiva. Appare, dunque, un assioma che la legge venisse ad occuparsene. Tuttavia, nella Sardegna tardomedievale la normativa riflesse solo in parte e, di fatto, solo a partire dal XIII secolo la quotidianità del rapporto fra la popolazione e i due elementi, perché la gestione, la disciplina e l'abuso dei medesimi afferivano anche alla sfera della consuetudine non scritta.

In ogni caso molti dati di una relazione pluriscolare emergono dalla lettura delle non numerose raccolte dispositive a vigenza locale e territoriale. Ne emerge in primo luogo la volontà di garantire la corretta gestione, e quindi l'accesso condiviso, alle principali risorse naturali, nel senso di una tutela che non si configurava in alcun modo come astratta difesa dell'ecosistema (fosse questo il bosco esposto al pericolo di incendio o l'acqua da tenere al riparo da frequenti contaminazioni), bensì quale risposta ai bisogni primari delle comunità.

Gli ambienti naturali erano fonte di approvvigionamento, e per tale motivo venivano soggetti ad un'attenta regolamentazione. Questi dovevano essere protetti dagli abusi dei cittadini e dalle offese inferte dai forestieri o dai loro animali. Un primo deterrente contro gli incendiari era costituito dalla pena, sia pecuniaria che corporale, fino al ricorso a quella capitale.²⁰⁷ Ammende relativamente onerose, non solo in denaro, dovevano spingere anche al corretto utilizzo dei fiumi e dei torrenti destinati ad irrigare i campi, a pulire i prodotti minerari o a supportare le macchine idrauliche e le attività artigianali. Si trattava di disposizioni severe e in linea con quelle reperibili in vari ordinamenti dei Comuni continentali; per le quali – d'altro canto – resta aperta la questione circa la loro effettiva e completa applicazione.²⁰⁸

Un altro fondamentale strumento di tutela e prevenzione era costituito dall'azione degli ufficiali pubblici. I vari ordinamenti che abbiamo analizzato fanno riferimento a figure provenienti dalla tradizione giudiciale, benché non esclusivi del mondo rurale sardo, i quali vigilavano

sul rispetto delle norme: *maiores de villa, iurados de villa, iurados de logu, maiores de pradu o padrarrios, maiores d'essas vignas, partidores de abba* e così via.²⁰⁹ Occorre, infine, considerare il principio della responsabilità collettiva, le cui origini affondavano nel diritto consuetudinario di derivazione bizantina; che fu recepito, secondo tempi e modalità differenti, nei dettati normativi di età bassomedievale. Una catena di garanzia e collaborazione collegava, implicitamente, l'intera comunità con la responsabilizzazione dei singoli. Gli Statuti di Sassari codificavano questa consuetudine nel giuramento di *scolca*, il quale obbligava i membri di ogni collettività alla custodia della pace sociale e alla denuncia dei reati (I, 16); uno schema comportamentale che appare confrontabile con quello di delazione sancito dagli Statuti di Castelgenovese (cap. 159), il quale prevedeva anche il risarcimento dei danni nei casi di incendio a case, cereali e vigne (cap. 214).²¹⁰

Il principio di responsabilità collettiva era chiamato in causa anche nelle norme preposte alla protezione dal fuoco durante il periodo estivo, come emerge dalle relative ordinanze della *Carta de Logu d'Arborea*. In caso di incendio doloso nelle campagne i giurati e gli uomini del villaggio erano tenuti a consegnare i rei alla giustizia entro 15 giorni, sotto una penale di 30 lire per una villa grande e di 15 per una piccola. Gli abitanti del villaggio, una volta rifiuto il danno, potevano essere risarciti di un importo pari alla multa con ciò che restava dei beni abbandonati dai malfattori (cap. 45).²¹¹ Per quanto concerne l'uso delle acque, erano le collettività a dover garantire la loro integrità; e i pastori che avessero perduto il bestiame avvelenato dall'euforbia o da altre sostanze tossiche avrebbero ripagato collettivamente la perdita inferta ai proprietari. Una dimensione profondamente comunitaria è

207. Artizzu E. 2002.

208. Balestracci 1990, p. 428-430; Geltner 2019, p. 38-39; Grillo 2021.

209. De Santis 2004, p. 254-255. Sulla nomina e i compiti delle guardie campestri, cf. i relativi capitoli degli Statuti di Sassari (I, 17; III, 26), del *Breve* di Villa di Chiesa (I, 70), degli Statuti di Castelgenovese (cap. 177), del *Codice rurale* di Mariano IV (cap. 133) e della *Carta de Logu d'Arborea* (cap. 138, 141, 142). Cf. Besta 1899, p. 318; Finzi 1911, p. 30-31, 192-194; Fois 1983, p. 57; Murgia 2016, p. 395, 399-401; Ravani 2011, p. 79-83.

210. Besta 1899, p. 325-326; Finzi 1911, p. 30; Mura 1996; De Santis 2004, p. 255-256. Cf. anche Pigliaru 2010, p. 122-145.

211. Catani – Ferrante 2004, p. 385-387, 402 (nota 26); Mele 2010, p. XVIII-XIX.

anche quella che emerge dallo statuto sassarese e dalla sua rigida organizzazione del sistema di distribuzione dell'acqua, spartita con attenzione fra gli orticoltori e i gestori dei mulini, e delle cui irregolarità rispondevano i *partidores* in rappresentanza dei coloni.

Pertanto, se abitudini dannose ed usi fraudolenti, tanto dell'acqua quanto del fuoco, hanno resistito ai divieti legislativi protrandosi fino all'età moderna e contemporanea, per converso l'accortezza degli abitanti della campagna ha saputo proteggere le risorse boschive dagli incendi e le valli fluviali dagli effetti nefasti delle esondazioni, anche senza bisogno di disposizioni scritte. Queste, del resto, erano talora dettate da chi non conosceva adeguatamente il territorio e le sue necessità, e imponeva dettami dall'alto solo in parte confacenti agli effettivi bisogni delle società locali.²¹² Per altro verso, l'influenza della legislazione continentale introdusse, comunque, elementi utili, grazie all'apporto di riflessioni, strumenti culturali e consuetudini di cui i governanti più accorti, come i magistrati sassaresi e di Villa di Chiesa o come Mariano IV giudice d'Arborea, seppero approfittare facendoli tradurre in norme scritte. Quanto poi queste leggi composte o tradotte in latino, in logudorese e in catalano,

nel volgare pisano oppure in quello cancelleresco arborense, fossero realmente comprese dalla popolazione senza l'intermediazione dei magistrati locali, e quindi quanto effettivamente incidessero sulla gestione delle risorse idriche e delle pratiche ignee, è un problema socio-linguistico che qui non è possibile affrontare.²¹³

In ogni caso le fonti consultate sono in grado di mostrare che il fuoco e l'acqua erano elementi chiave della vita associata. Il primo poteva essere usato anche per distruggere i beni di rivali e nemici, ed è rimasto a lungo uno strumento di vendetta. D'altro canto, coloro che 'giravano' l'acqua di fossi e canali a proprio vantaggio o la inquinavano con sostanze tossiche lo facevano per favorire la propria attività a scapito di quella degli altri. Tuttavia era anche coi fuochi e i ceri accesi in occasione delle feste (quando, magari attorno ai roghi, veniva danzato *su ballu tundu*)²¹⁴ che le comunità si riunivano e la gente esprimeva la propria devozione; mentre era per cuocere il pane o attingere l'acqua e beneficiare delle sue proprietà che ci si incontrava davanti ai forni, alle fonti, ai mulini, presso i guadi o al bagno pubblico, ossia in tutti quei luoghi menzionati dai testi normativi nei quali, con l'ausilio dell'acqua e del fuoco, si celebravano e rinnovavano le pratiche dell'esistenza.

Bibliografia

Archivi

ASFi = Archivio di Stato di Firenze
 ASPi = Archivio di Stato di Pisa

Ordinamenti normativi consultati

Statuti di Sassari (anni '80 del secolo XIII-secolo XIV in.)
Breve di Villa di Chiesa (Iglesias, 1303/04, 1338)
Breve Regni Kallari (*Carta de Logu* di Karalis, secolo XIV in.)
Breve Portus Kallaretani (1318)
Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari (1327, 1346/47)

Statuti di Castelgenovese (Castelsardo, terzo decennio del secolo XIV)
Codice rurale di Mariano IV giudice d'Arborea (dopo il 1353)
Carta de Logu dell'Arborea (1389/92, incunabolo del 1480 ca.)

212. Cf. in proposito Baldacci 1973; Contu 2002, p. 542; Nocco 2017.

213. Si rinvia in proposito a Salvestrini – Tanzini 2015; Murgia 2018; Salvestrini 2023a; Salvestrini, in stampa (b).

214. La storiografia ha sempre 'letto' nelle figure di un semicapitello scolpito della chiesa di San Pietro a Zuri (tardo secolo XIII) – territorio storico del Barigadu – la prima rappresentazione del tradizionale *ballu tundu*, il tipo di danza collettiva in cerchio ancor oggi diffuso in varie località dell'isola. Cf. Cannas, in stampa; si veda inoltre «IcoNur. Vediamo ciò che non sappiamo», rivista on-line, p. 1-15: 3-4 [URL: <https://www.iconur.it/images/documenti/Cannas-architrave-di-Siddi.pdf>, consultato il 3 marzo 2023]. Alcuni studi ravvisano invece in esso un gruppo di pellegrini. Cf. Pùlisci 2014, p. 96.

Bibliografia primaria

- Arquer 2007 = S. Arquer, *Sardiniae brevis historia et descriptio*, a cura di M.T. Laneri, R. Turtas, Cagliari, CUEC, 2007.
- Artizzu 1979 = F. Artizzu, *Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari. "Breve Portus Kallaretani"*, Roma, Centro di Ricerca pergamene medioevali e protocolli notarili, 1979.
- Bambi – Salvestrini – Tanzini 2023 = F. Bambi, F. Salvestrini, L. Tanzini (a cura di), *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze, Olschki, 2023.
- Baudi di Vesme 1877 = C. Baudi di Vesme (a cura di), *Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardinia*, Sassari, Carlo Delfino Ed., 1877 (rist. a cura di B. Fois, 1997).
- Besta 1899 = E. Besta, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 62, 1899, p. 281-332.
- Bonazzi 1990 = G. Bonazzi (a cura di), *Il condaghe di San Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, Nuoro, Ilisso, 1990.
- Breve del Porto 1870 = *Breve del Porto di Cagliari compilato nel MCCCVIII*, in F. Bonaini (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, II, Firenze, Vieusseux, 1870.
- Breve Pisani 1870 = *Breve Pisani Communis, an. MCCCXIII*, in F. Bonaini (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, II, Firenze, Vieusseux, 1870.
- Breve Populi 1854 = *Breve Populi et Compagniarum Pisani Communis, an. MCCLXXXVI*, in F. Bonaini (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I, Firenze, Vieusseux, 1854.
- Caggese 1999 = R. Caggese (a cura di), *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999.
- Cantini 1804 = L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata (1532-1775)*, XII, Firenze, Albizziniana, 1804.
- Catalogo della raccolta 1943-2022 = *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, 9 vol., Roma-Firenze, Tip. Del Senato, La Nuova Italia, Olschki, 1943-2022.
- Cetti 2000 = F. Cetti, *Storia naturale di Sardegna*, a cura di A. Mattone, P. Sanna, Nuoro, Ilisso, 2000.
- Ciampoli 1906-07 = D. Ciampoli, *Gli Statuti di Galeotto d'Orta per Castel Genovese ne' Frammenti di un Codice sardo del secolo XIV*, in *La Bibliofilia*, 8-6/9-9, 1906-07, p. 1-43 (estr.).
- Clementi 1977 = A. Clementi (a cura di), *Statuta Civitatis Aquile*, Roma, ISIME, 1977.
- De Vio 1706 = M. De Vio (a cura di), *Felicis et fidelissimae urbis panormitanae privilegia*, Palermo, Cortese, 1706.
- Di Tucci 1925 = R. Di Tucci (a cura di), *Il Libro Verde della città di Cagliari*, Cagliari, Società Editoriale Italiana, 1925.
- Editti, pregoni 1775 = *Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoiché passò sotto la dominazione della Real Casa di Savoia sino all'anno MDCCLXXIV*, II, Cagliari, Nella Reale Stamperia, 1775.
- Egidi 2005 = P. Egidi (a cura di), *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-II e MCCCLVI*, I, Roma, ISIME, 2005 (1ª ed. 1930).
- Era 1929 = A. Era, *I Libri dei Privilegi della città di Sassari*, in *L'Isola*, 6, 1929, p. 1-6 (estr.).
- Era 1938 = A. Era, *Il Codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, in Id. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Sassari, Gallizzi, 1938, p. 1-31.
- Era 1956-57 = A. Era, *Sette privilegi per Sassari «riparati» nel 1356*, in *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, n.s. 2/3, 1956-57, p. 271-284.
- Fadda 2001 = B. Fadda, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in *Archivio Storico Sardo*, 41, 2001, p. 7-354.
- Farae 1992 = Ioannis Francisci Farae, *Opera*, 1, *In Sardiniae Chorographiam*, a cura di E. Cadoni, M.T. Laneri, Sassari, Gallizzi, 1992.
- Finzi 1911 = V. Finzi (a cura di), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, Dessì, 1911.
- Fрати 1869 = L. Frati (a cura di), *Gli statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna, Regia Tipografia, 1869.
- Guarnerio 1892-94 = P.E. Guarnerio (a cura di), *Gli Statuti della Repubblica sassarese, testo logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d'in sul codice*, in *Archivio Glottologico Italiano*, 13, 1892-94, p. 1-124.
- Lupinu 2010 = G. Lupinu (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, Oristano, S'Alvure, 2010.
- Lupinu – Ravani 2020 = G. Lupinu, S. Ravani, *Gli Statuti di Castelsardo (Castelgenovese): saggio di una nuova edizione critica*, in *Bollettino di Studi Sardi*, 13, 2020, p. 5-33.
- Madau Diaz 1969 = G. Madau Diaz (a cura di), *Il Codice degli Statuti del Libero Comune di Sassari*, Cagliari, Fossataro, 1969.
- Manca dell'Arca 2005 = A. Manca Dell'Arca, *Agricoltura di Sardegna*, a cura di G. Marci, Cagliari, CUEC, 2005 (1ª ed. 1780).
- Manconi 2005 = F. Manconi (a cura di), *Libro delle ordinanze dei Consellers della Città di Cagliari (1346-1603)*, Sassari, Fondazione Banco di Sardegna, 2005.
- Maxia 2012 = M. Maxia (a cura di), *Il Condaghe di San Michele di Salvennor. Edizione e commento linguistico*, Cagliari, Congaghes, 2012.
- Meloni – Dessì Fulgheri 1992 = G. Meloni, A. Dessì Fulgheri, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli, Liguori, 1992.
- Merci 1992 = P. Merci (a cura di), *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, Sassari, Carlo Delfino Ed., 1992.
- Murgia 2016 = G. Murgia (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, Milano, Angeli, 2016.
- Murgia 2020 = G. Murgia (a cura di), *Il Breve portus Kallaretani e gli ordinamenti pisani trecenteschi per il porto di Cagliari*, Cagliari, Ed. Della Torre, 2020.

- Pinna 1929 = M. Pinna (a cura di), *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del Secolo XIV*, in *Archivio Storico Sardo*, 17, 1929, p. III-XXV, 1-272.
- Piras – Dessì – Turtas 2003 = *Il Registro di San Pietro di Sorres*, a cura di S.S. Piras e G. Dessì, introduzione storica di R. Turtas, Cagliari, CUEC, 2003.
- Ravani 2011 = S. Ravani (a cura di), *Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)*, Cagliari, CUEC, 2011.
- Rinaldi 1913 = E. Rinaldi (a cura di), *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, Roma, Loescher, 1913.
- Salem Elsheikh 2002 = M. Salem Elsheikh (a cura di), *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002.
- Salvestrini 1994 = F. Salvestrini (a cura di), *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, II, Pisa, ETS, 1994.
- Sandri 1959 = G. Sandri (a cura di), *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, Venezia, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1959.
- Sanna – Boscolo 1957 = A. Sanna, A. Boscolo (a cura di), *Libellus Judicium Turritanorum*, Cagliari, S'Ischiglia, 1957.
- Scanu 1991 = A. Scanu (a cura di), *Carta de Logu. Riproduzione dell'edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari*, Sassari, TAS, 1991.
- Serra 2006 = P. Serra (a cura di), *Il Condaxi Cabrevadu*, Cagliari, CUEC, 2006.
- Soddu 2005 = A. Soddu (a cura di), *I Malaspina e la Sardegna. Documenti e testi dei secoli XII-XIV*, Cagliari, CUEC, 2005.
- Soddu – Strinna 2013 = A. Soddu, G. Strinna (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro, Ilisso, 2013.
- Solmi 1905 = A. Solmi, *Le carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari*, in *Archivio Storico Italiano*, 36, 1905, p. 3-65.
- Statuta Communis Parmae* 1856 = *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, IV, Parma, Fiacadori, 1856.
- Todde 1976 = G. Todde, *Alcuni capitoli degli Statuti di Bosa*, in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, 2, 1976, p. 21-26.
- Tola 1850 = P. Tola (a cura di), *Codice degli statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, A. Timon, 1850.
- Tola 1861 = P. Tola (a cura di), *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Torino, E Regio Typographeo, 1861 (*Historiae Patriae Monumenta*, 10).
- Virdis 2002 = M. Virdis (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Cagliari, CUEC, 2002.
- Milano, 2022 (*Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, Università di Milano*, 7).
- Andermann – Schenk 2020 = K. Andermann, G.J. Schenk (a cura di), *Wasser. Ressource – Gefahr – Leben*, Ostfildern, 2020.
- Andreolli 2008 = B. Andreolli, *Gestione e misurazione dell'acqua nell'alto medioevo*, in *L'acqua nei secoli altomedievali*, Spoleto, 2008, p. 429-466.
- Andreolli 2013 = B. Andreolli, *L'uso del fuoco nelle pratiche agricole dell'alto Medioevo*, in *Il fuoco nell'alto Medioevo*, Spoleto, 2013, p. 735-752.
- Aretino 2014 = D. Aretino, *La città medievale rivive: una lettura dei capitoli del Breve di Villa di Chiesa*, in R. Farinelli, G. Santinucci (a cura di), *I codici minerari nell'Europa preindustriale: archeologia e storia*, Firenze, 2014, p. 53-57.
- Artizzu 1961 = F. Artizzu, *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)*, in *Archivio Storico Sardo*, 27, 1961, p. 63-80.
- Artizzu 1973 = F. Artizzu, *Pisani e catalani nella Sardegna medioevale*, Padova, 1973.
- Artizzu 1974 = F. Artizzu, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova, 1974.
- Artizzu 1989 = F. Artizzu, *La disciplina dell'acqua e del fuoco negli Statuti medioevali sardi*, in *Mediterraneo Medioevale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, I, Soveria Mannelli, 1989, p. 41-60.
- Artizzu 1992 = F. Artizzu, *Disposizioni riguardanti l'edilizia nella legislazione statutaria della Sardegna medioevale*, in *Archivio Storico Sardo*, 37, 1992, p. 71-82.
- Artizzu 2002 = F. Artizzu, *Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta de Logu*, in *Archivio Storico Sardo*, 42, 2002, p. 225-237.
- Artizzu E. 2002 = E. Artizzu, *Le pene di morte nella Carta de Logu, nel Breve di Villa di Chiesa e negli Statuti Sassaesi*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari*, n.s. 25-1, 2002, p. 117-124.
- Artizzu E. 2019 = E. Artizzu, *L'acqua e il suo utilizzo nelle Carte volgari cagliaritanee e nei Condaghi*, in *Archivio Storico Sardo*, 54, 2019, p. 95-128.
- Ascheri 1991 = M. Ascheri, *Diritto medioevale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, 1991.
- Ascheri 1995 = M. Ascheri, *Leggi e statuti*, in G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò (a cura di), *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1, *Il Medioevo latino*, III, *La ricezione del testo*, Roma, 1995, p. 541-574.
- Ascheri 2010 = M. Ascheri, *Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern*, in G. Drossbach (a cura di), *Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit*, Paderborn, 2010, p. 201-216.
- Atzei 2003 = A.D. Atzei, *Le piante nella tradizione popolare della Sardegna*, Sassari, 2003, p. 134-135.
- Baldacci 1973 = O. Baldacci, *Una carta geografica seicentesca della Sardegna in redazione spagnola*, in *Rivista Geografica Italiana*, 80-4, 1973, p. 369-388.
- Balestracci 1990 = D. Balestracci, *La lotta contro il fuoco (XII-XVI secolo)*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Pistoia, 1990, p. 417-438.

Bibliografia secondaria

- Alexandre 1987 = P. Alexandre, *Le climat en Europe au Moyen Âge. Contribution à l'histoire des variations climatiques de 1000 à 1425, d'après les sources narratives de l'Europe occidentale*, Parigi, 1987.
- Albini – Grillo – Raviola 2022 = G. Albini, P. Grillo, B.A. Raviola (a cura di), *Il fuoco e l'acqua. Prevenzione e gestione dei disastri ambientali fra Medioevo e Età Moderna*,

- Balestracci 1992 = D. Balestracci, *La politica delle acque urbane nell'Italia comunale*, in *MEFRIM*, 104-2, 1992, p. 431-479.
- Balestracci 1994 = D. Balestracci, *Systèmes d'hydraulique urbaine (Italie centrale, fin du Moyen Âge)*, in E. Crouzet-Pavan, J.-C. Maire-Vigueur (a cura di), *Water control in Western Europe, twelfth-sixteenth centuries*, Milano, 1994, p. 115-122.
- Ballut – Fournier 2013 = Ch. Ballut, P. Fournier (a cura di), *Au fil de l'eau. Ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours*, Clermont-Ferrand, 2013.
- Bannon 2017 = C. Bannon, *Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy*, in *The Journal of Roman Studies*, 107, 2017, p. 60-89.
- Bayless 2012 = M. Bayless, *Sin and Filth in Medieval Culture. The Devil in the Latrine*, Londra, 2012.
- Bazama 1988 = M.M. Bazama, *Arabi e Sardi nel Medioevo*, Cagliari, 1988.
- Bebermeier – Hennig – Mutz 2008 = W. Bebermeier, A.-S. Hennig, M. Mutz (a cura di), *Vom Wasser. Umweltgeschichtliche Perspektiven auf Konflikte, Risiken und Nutzungsformen*, Siegburg, 2008.
- Bellu 2015 = E. Bellu, *Il territorio di Iglesias in epoca prepisana: considerazioni storico-archeologiche alla luce dei principi dell'archeologia del paesaggio*, in R. Martorelli, A. Piras, P.G. Spanu (a cura di), *Isole e terraferma nel primo Cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi*, II, Cagliari, 2015, p. 901-905.
- Benvenuti 2009 = A. Benvenuti, *Sotto la volta del cielo. Luoghi, simboli e immagini dell'identità cittadina*, in *La costruzione della città comunale italiana (secoli XII-inizio XIV)*, Pistoia, 2009, p. 243-256.
- Bianca – Salvestrini 2017 = C. Bianca, F. Salvestrini (a cura di), *L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo*, Spoleto, 2017.
- Biccone – Campus – Vecciu 2015 = L. Biccone, F.G.R. Campus, A. Vecciu, *Spazi urbani di età bizantina e sedi episcopali della Sardegna settentrionale nell'XI secolo: spunti di riflessione attraverso il caso di Bosa*, in R. Martorelli, A. Piras, P.G. Spanu (a cura di), *Isole e terraferma nel primo Cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi*, I, Cagliari, 2015, p. 291-306.
- Birocchi 1986 = I. Birocchi, *La consuetudine nel diritto agrario sardo, riflessione sugli spunti offerti dagli Statuti sassaresi*, in A. Mattone, M. Tangheroni (a cura di), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari, 1986, p. 335-354.
- Bocchi 1995 = F. Bocchi, *Regolamenti urbanistici, spazi pubblici, disposizioni antinquinamento e per l'igiene nelle maggiori città della Sardegna medievale*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, II-1, *Il "regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona*, Sassari, 1995, p. 73-124.
- Bocchi 2009 = F. Bocchi, *La "modernizzazione" delle città medievali*, in *La costruzione della città comunale italiana (secoli XII-inizio XIV)*, Pistoia, 2009, p. 331-347.
- Bologna 1997 = F. Bologna, *La Fontana della Riviera all'Aquila, detta delle 'Novantanove cannelle'*, L'Aquila, 1997.
- Bonello Lai 1990 = M. Bonello Lai, *Terme e acquedotti della Sardegna romana nella documentazione epigrafica*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 27-43.
- Borghero, in stampa = F. Borghero, *Villaggi, centri minori e città nella Sardegna bassomedievale. Demografia, economia, società (XI-XV secolo)*, in *IX Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno, Firenze, 2023*, Lesmo (MB), in stampa.
- Braccia 2019 = R. Braccia, *La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e in Sardegna*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 301-317.
- Breda 2005 = N. Breda, *Per un'antropologia dell'acqua*, in *La Ricerca Folklorica*, 51, 2005, p. 3-16.
- Cadinu 2015 = M. Cadinu, *Water-related architecture in Sardinia*, Wuppertal, 2015.
- Cadinu 2019 = M. Cadinu, *Aspetti internazionali dell'urbanistica giudiciale e dell'edilizia nella Sassari medievale*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 775-798.
- Cadinu 2020 = M. Cadinu, *Dalle fontane urbane agli orti. Le architetture dell'acqua tra la città e i paesaggi periurbani*, in G. Bonini, R. Pazzagli (a cura di), *Paesaggi dell'acqua (Quaderni della Scuola di Paesaggio Emilio Sereni, 16)*, 2020, p. 59-71.
- Cadinu 2021 = M. Cadinu, *Fontane e architetture dell'acqua tra XVI e XIX secolo*, in R. Martorelli et al. (a cura di), *La Sardegna medievale moderna e contemporanea. Storia e materiali*, Sassari, 2021, p. 121-135.
- Calzona – Lamberini 2010 = A. Calzona, D. Lamberini (a cura di), *La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento*, Firenze, 2010.
- Campopiano – Menant 2005 = M. Campopiano, F. Menant, *Agricoltura irrigue: l'Italia padana*, in *I paesaggi agrari d'Europa (secoli XIII-XV)*, Roma, 2015, p. 291-322.
- Campus 2009 = F.G.R. Campus, *Centri demici minori e città in Sardegna: tra storia e modelli insediativi (secc. XII-XIV)*, in F. Panero, G. Pinto (a cura di), *Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Cherasco-Bra, 2009, p. 319-350.
- Cannas, in stampa = M.C. Cannas, *Ballo in tondo e capriola: l'architettura della chiesa di San Michele Arcangelo a Siddi*, in *id.*, *Musica, danza e ballo in tondo della tradizione locale nella storia delle immagini in Sardegna. Dal Mediobizantino al Plateresco, tra folklore, rito e mito*, in stampa.
- Canning 1996 = J. Canning, *A History of Medieval Political Thought, 300-1450*, Londra-New York, 1996.
- Canzian – Grillo 2019 = D. Canzian, P. Grillo, *Dalla parte della natura: il rapporto uomo-ambiente nella medievistica italiana recente*, in *Società e storia*, 165, 2019, p. 471-484.
- Canzian – Simonetti 2012 = D. Canzian, R. Simonetti (a cura di), *Acque e territorio nel Veneto medievale*, Roma, 2012.
- Carta Raspi 1936 = R. Carta Raspi, *Ugone III d'Arborea e le due ambasciate di Luigi I d'Anjou*, Cagliari, 1936.

- Casamassima 2019 = A. Casamassima, *La raccolta di Statuti della Biblioteca del Senato: la Sardegna e Sassari*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 983-998.
- Cascio Pratilli – Zangheri 1994-98 = G. Cascio Pratilli, L. Zangheri (a cura di), *La legislazione medica sull'ambiente*, 3 vol., Firenze, 1994-98.
- Castellaccio 1990 = A. Castellaccio, *Utilizzazione militare di alcune acque interne nella Sardegna catalano-aragonese*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 83-116.
- Castellaccio 2002 = A. Castellaccio, *Il diritto nella Sardegna medioevale: dalle consuetudini alla forma scritta*, in *La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti. Atti del Convegno Nazionale, Sassari-Usini, 2001*, Sassari, 2002, p. 127-142.
- Castellaccio 2007 = A. Castellaccio, *Galeotto Doria signore di Castelgenovese in alcune fonti inedite trecentesche*, in A. Soddu, A. Mattone (a cura di), *Castelsardo. Novecento anni di storia*, Roma, 2007, p. 285-314.
- Casula 1980 = F.C. Casula, *Giudicati e Curatorie*, in R. Pracchi, A. Terrosu Asole (a cura di), *Atlante della Sardegna*, fasc. II, Roma, 1980, p. 94-109.
- Casula 1994-95 = F.C. Casula, *Gli ordinamenti sugli incendi nella Sardegna medioevale*, in *Almanacco Gallurese*, 3, 1994-95, p. 229-232.
- Casula 2011 = F.C. Casula, *Incendi e fuochi nelle campagne regolamentati secondo le Cartas de Logu dei regni sardi medievali*, in D. Balestracci et al. (a cura di), *Uomini, paesaggi, storie. Studi di Storia Medioevale per Giovanni Cherubini*, I, Colle Val d'Elsa (SI), 2012, p. 373-386.
- Casula 2017 = F.C. Casula, *Breve storia di Sardegna*, Sassari, 2017 (1ª ed. 1994).
- Català i Roca – Gala i Fernandez 1995 = P. Català i Roca, J. Gala i Fernandez, *Entorn de "Lo bon ayre e la noblea d'esta illa de Sardenya"*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, II-1, *Il "regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona*, Sassari, 1995, p. 264-276.
- Catani – Ferrante 2004 = G. Catani, C. Ferrante, *Un antico istituto del diritto criminale sardo: l'"incarica" (XIV-XIX secolo)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medioevale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 385-405.
- Cau 1990 = P. Cau, *Indice toponomastico delle zone irrigue sassaresi nei secoli XVI-XVII*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 153-168.
- Cau 1995 = P. Cau, *Una fonte archivistica per la ricostruzione storica del territorio: gli elenchi dei "subrastantes" e "partidores" delle acque irrigue sassaresi nei secoli XVI-XVII*, in P. Brandis, G. Scanu (a cura di), *La protezione dell'ambiente oggi e i condizionamenti del passato: il ruolo della geografia fisica nella protezione dell'ambiente, i problemi dell'ambiente nella storia*, Bologna, 1995, p. 348-362.
- Cau 2000 = P. Cau, *L'acqua e la città: ortolani e mugnai a Sassari nei secoli XVI-XVII*, in A. Mattone (a cura di), *Corporazioni, Gremi e Artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, Cagliari, 2000, p. 256-277.
- Cau 2019 = P. Cau, *La materia dei "victualia" negli Statuti sassaresi: le norme e le magistrature*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 455-477.
- Cherchi Paba 1979 = F. Cherchi Paba, *La crisi agraria del Giudicato di Arborea del secolo XIV*, in *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari, 1979, p. 175-224.
- Cherubini 1985 = G. Cherubini, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari, 1985.
- Chittolini 1991 = G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1991, p. 7-45.
- Cipolla 1980 = C.M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, 1980 (1ª ed. 1974).
- Ciriacono 2018 = S. Ciriacono, *Per una storia dell'acqua "à part entière"*, in G. Nigro (a cura di), *Water Management in Europe (12th-18th Centuries)*, Prato-Firenze, 2018, p. 1-21.
- Ciriacono 2020 = S. Ciriacono, *Gli usi dell'acqua. Per un approccio multidimensionale*, in G. Bonini, R. Pazzagli (a cura di), *Paesaggi dell'acqua (Quaderni della Scuola di Paesaggio Emilio Sereni, 16)*, 2020, p. 73-83.
- Conde y Delgado de Molina – Aragón Cabañas 1984 = R. Conde y Delgado de Molina, A.M. Aragón Cabañas, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari-Palermo, 1984.
- Contessa 2000 = M.P. Contessa, *L'ufficio del fuoco nella Firenze del Trecento*, Firenze, 2000.
- Contu 2002 = G. Contu, *La Sardegna nelle fonti arabe dei sec. X-XV*, in *La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti. Atti del Convegno Nazionale, Sassari-Usini, 2001*, Sassari, 2002, p. 537-549.
- Coomans 2019 = J. Coomans, *The king of dirt: public health and sanitation in late medieval Ghent*, in *Urban History*, 46-1, 2019, p. 82-105.
- Corrao 1989 = P. Corrao, *Boschi e legno*, in G. Musca (a cura di), *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Bari, 1989, p. 135-164.
- Cossu 1967 = G. Cossu, *Ragionamento sovra il modo di seminare il grano a "berenili" e a "bedustu" (1769)*, in C. Sole (a cura di), *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, Cagliari, 1967, p. 71-98.
- Costa 1919 = E. Costa, *Le acque nel diritto romano*, Bologna, 1919.
- Costa Paretas 2004 = M.M. Costa Paretas, *Intorno all'estensione della "Carta de Logu" ai territori feudali del regno di Sardegna (1421)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medioevale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 377-384.
- Crouzet-Pavan – Maire-Vigueur 1994 = E. Crouzet-Pavan, J.-C. Maire-Vigueur (a cura di), *Water control in Western Europe, twelfth-sixteenth centuries*, Milano, 1994.

- D'Arienzo 1984 = L. D'Arienzo, *Influenze pisane e genovesi nella legislazione statutaria dei comuni medievali della Sardegna*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s. 24-2)*, 1984, p. 451-469.
- D'Arienzo 1986 = L. D'Arienzo, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, in A. Mattone, M. Tangheroni (a cura di), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari, 1986, p. 107-117.
- Da Passano 2004 = M. Da Passano, *La "Carta de Logu" e le "Leggi" feliciane*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 479-497.
- Dallai 2014 = L. Dallai, *Massa Marittima nell'età del Codice: una rilettura dei dati archeologici e minerari*, in R. Farinelli, G. Santinucci (a cura di), *I codici minerari nell'Europa preindustriale: archeologia e storia*, Firenze, 2014, p. 71-81.
- Day 1981 = J. Day, *Malthus smentito? Sottopopolamento cronico e calamità demografiche in Sardegna nel Basso Medioevo*, in *Quaderni Bolotanesi*, 7, 1981, p. 17-38.
- Day 1986 = J. Day, *Quanti erano i Sardi nei secoli XIV-XV?*, in *Archivio Storico Sardo*, 35, 1986, p. 51-60.
- Day 1987a = J. Day, *Gli uomini e il territorio: i grandi orientamenti del popolamento sardo dall'XI al XVIII secolo*, in M. Guidetti (a cura di), *Storia dei Sardi e della Sardegna*, 2, *Il Medioevo. Dai giudicati agli Aragonesi*, Milano, 1987, p. 13-47.
- Day 1987b = J. Day, *La Sardegna sotto la dominazione pisano-genovese. Dal secolo XI al secolo XIV*, Torino, 1987.
- De Santis 2001 = S. De Santis, *"Qui regant... et ordinent et lavorent et edificent et plantent ad honorem Dei". La Sardegna rurale al passaggio tra l'età giudiciale e il Regno di Sardegna (sec. XI-XIV)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Cagliari, 2001.
- De Santis 2004 = S. De Santis, *Consuetudine e struttura fondiaria in Sardegna tra XII e XIV secolo*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 239-261.
- De Santis 2007 = S. De Santis, *Le consuetudini agrarie nella legislazione di Castelgenovese*, in A. Soddu, A. Mattone (a cura di), *Castelsardo. Novecento anni di storia*, Roma, 2007, p. 315-337.
- Del Bo 2023 = B. Del Bo, *L'età del lume. Una storia della luce nel Medioevo*, Bologna, 2023.
- Delort – Walter 2002 = R. Delort, F. Walter, *Storia dell'ambiente europeo*, trad. it. Bari, 2002.
- Di Gregorio et al. 2013 = F. Di Gregorio et al., *Modelli e metodi per la previsione e la prevenzione del rischio idrogeologico nei piccoli bacini in ambiente mediterraneo. L'esempio del Rio Pardu (Sardegna centro-orientale)*, in G. Scanu (a cura di), *Paesaggi ambienti culture economie. La Sardegna nel Mondo Mediterraneo. Per ricordare Pasquale Brandis*, Bologna, 2013, p. 453-466.
- Duque 2013 = A. Duque, *Baptizing Wine. The Dialectics of Mixture in Los denuestos del agua y el vino*, in *Mélanges de la Casa de Velázquez*, n.s. 43-2, 2013, p. 239-259.
- El Faiz 2005 = M. El Faiz, *Les Maîtres de l'eau. Histoire de l'hydraulique arabe*, Arles, 2005.
- Era 1962 = A. Era, *Le "Carte de Logu"*, in *Studi Sassaresi*, n.s. 29-1/2, 1962, p. 1-22.
- Escobar 1980 = S. Escobar, *Il controllo delle acque: problemi tecnici e interessi economici*, in G. Micheli (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, 3, *Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi*, Torino, 1980, p. 83-153.
- Fadda – Rapetti 2016 = B. Fadda, M. Rapetti, *Le norme sulla sicurezza nella legislazione mineraria medievale*, in C. Tasca, A. Carta, E. Todde (a cura di), *«Dell'industria delle argentiere»*. Nuove ricerche sulle miniere nel Mediterraneo, Perugia, 2016, p. 21-44.
- Ferrante 2000 = C. Ferrante, *La laguna di Santa Gilla e i pescatori del gremio di San Pietro*, in A. Mattone (a cura di), *Corporazioni, Gremi e Artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, Cagliari, 2000, p. 352-371.
- Ferrante 2013 = C. Ferrante, *Fonti archivistiche per una storia dell'ambiente in Sardegna (sec. XVIII-XIX)*, in *Les sources d'archives pour l'étude du climat et de l'environnement (La Gazette des archives*, 230-2), 2013, p. 239-252.
- Ferrante – Mattone 2004 = C. Ferrante, A. Mattone, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, in *Studi Storici*, 1, 2004, p. 169-243.
- Filia 1938 = D. Filia, *Disposizioni di diritto agrario negli Statuti di Sassari*, in A. Era (a cura di), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Roma, 1938, p. 111-137.
- Filo-Spada 1938 = F. Pilo-Spada, *Il diritto agrario nello Statuto di Castelsardo*, in A. Era (a cura di), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Roma, 1938, p. 139-154.
- Fiorentini 2003 = M. Fiorentini, *Struttura ed esercizio della servitù d'acqua nell'esperienza giuridica romana*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trieste*, 8, 2003, p. 51-197.
- Floris 2018 = A. Floris, *Le "Questioni esplicative" della Carta de logu*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 29, 2018, p. 303-310.
- Fois 1983 = B. Foïs, *Sul «codice rurale» di Mariano IV d'Arborea*, in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, 8, 1983, p. 41-69.
- Fois 1990a = B. Foïs, *Territorio e paesaggio agrario nella Sardegna medievale*, Pisa, 1990.
- Fois 1990b = B. Foïs, *Utensili, macchine semplici, mulini ad acqua e manodopera servile nelle campagne sarde dell'età giudiciale*, in *id.*, *Territorio e paesaggio agrario nella Sardegna medievale*, Pisa, 1990, p. 115-144.
- Fois – Serra 2021 = G.G. Foïs, F.M. Serra (a cura di), *Ceri e candelieri di Sardegna. Storia e Tradizione*, Iglesias, 2021.
- Fournier – Lavaud 2012 = P. Fournier, S. Lavaud (a cura di), *Eaux et conflits dans l'Europe médiévale et moderne*, Tolosa, 2012.
- Il fuoco 2013 = *Il fuoco nell'alto Medioevo*, Spoleto, 2013.
- Furió 2015 = A. Furió, *I paesaggi dell'acqua nella Spagna mediterranea: le huertas e l'agricoltura irrigua*, in *I paesaggi agrari d'Europa (secoli XIII-XV)*, Roma, 2015, p. 323-384.
- Galoppini 2001 = L. Galoppini, *Gli ordinamenti normativi delle città della Sardegna (secoli XIII-XV)*, in G. Rossetti

- (a cura di), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, Napoli, 2001, p. 401-418.
- Galoppini 2004 = L. Galoppini, *Produzione agricola, artigianato e commercio nella Carta di Eleonora*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 262-283.
- Galoppini – Tangheroni 1995 = L. Galoppini, M. Tangheroni, *Le città della Sardegna tra Due e Trecento*, in R. Dondarini (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Ferrara, 1995, p. 207-222.
- Geltner 2019 = G. Geltner, *Roads to Health. Infrastructure and Urban Wellbeing in Later Medieval Italy*, Philadelphia, 2019.
- Gessa 1992 = E. Gessa, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, in *Quaderni Bolotanesi*, 18, 1992, p. 301-317.
- Graulau 2019 = J. Graulau, *The Underground Wealth of Nations. On the capitalistic origins of silver mining, a.D. 1150-1450*, New Haven-Londra, 2019.
- Grillo 2021 = P. Grillo, *L'utilizzazione dello statuto. La normativa locale nella documentazione pubblica e privata delle città comunali italiane*, in D. Lett (a cura di), *Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France (XII^e-XV^e siècle)*, Roma, 2021, p. 205-216.
- Incani Carta 1990 = C. Incani Carta, *Teoria e pratica nell'organizzazione del territorio: le bonifiche in Sardegna tra '700 e '800. L'esempio dello stagno di Sanluri*, in P. Brandis (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 5, *L'acqua del Mediterraneo*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 27-36.
- Iorio 1993 = R. Iorio (a cura di), *Battesimo e battisteri*, Firenze, 1993.
- Ito – Scaroni – Matsuda 2017 = T. Ito, F. Scaroni, N. Matsuda (a cura di), *Along the water: urban natural crises between Italy and Japan*, Tokyo, 2017.
- Janku – Schenk – Mauelshagen 2012 = A. Janku, G.J. Schenk, F. Mauelshagen (a cura di), *Historical Disasters in Context. Science, Religion, and Politics*, New York-Londra, 2012.
- Kucher 2005 = M.P. Kucher, *The Water Supply System of Siena, Italy. The Medieval Roots of the Modern Networked City*, Londra-New York, 2005.
- Lalinde Abadía 2004 = J. Lalinde Abadía, *La "Carta de Logu" nella civiltà giuridica della Sardegna medievale*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 13-49.
- Lauretano 2001 = P. Lauretano, *Atlante d'acqua. Conoscenze tradizionali per la lotta alla desertificazione*, Torino, 2001.
- Leguay 2002 = J.-P. Leguay, *L'eau dans la ville au Moyen Âge*, Rennes, 2002.
- Livi 1984 = C. Livi, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in *Archivio Storico Sardo*, 34, 1984, p. 23-130.
- Livi 2014 = C. Livi, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Sassari, 2014.
- Loschiavo 2019 = L. Loschiavo, *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 71-88.
- Lucherini – Spanu 2016 = I. Lucherini, P.G. Spanu, *L'evoluzione del paesaggio costiero nella Sardegna nord occidentale. Metodi avanzati di indagine: Bosa e il suo fiume*, in A. Mattone, M.B. Cocco (a cura di), *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*, Sassari, 2016, p. 677-688.
- Magnusson – Squatriti 2000 = R. Magnusson, P. Squatriti, *The Technologies of Water in Medieval Italy*, in P. Squatriti (a cura di), *Working with Water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use*, Leida-Boston-Colonia, 2000, p. 217-266.
- Malvolti – Pinto 2003 = A. Malvolti, G. Pinto (a cura di), *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, Firenze, 2003.
- Maninchedda 2021 = P. Maninchedda, *Il lessico di un'ideologia della regalità*, in G. Mele (a cura di), *Elionora de Arboree. Sa juighissa*, Oristano, 2021, p. 235-258.
- Matheus et al. 2010 = M. Matheus et al. (a cura di), *Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni*, Firenze, 2010.
- Mattone 1989 = A. Mattone, *Le città e la società urbana*, in M. Guidetti (a cura di), *Storia dei Sardi e della Sardegna*, 3, *L'età moderna dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, Milano, 1989, p. 299-332.
- Mattone 1998 = A. Mattone, *Le origini della questione sarda. Le strutture, le permanenze, le eredità*, in L. Berlinguer, A. Mattone (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, XIV, *La Sardegna*, Torino, 1998, p. 3-129.
- Mattone 1999 = A. Mattone, *Boschi, foreste e incendi nella Sardegna dell'Ottocento*, in A. Varni (a cura di), *Storia dell'ambiente in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, 1999, p. 95-123.
- Mattone 2000 = A. Mattone, *Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia del diritto agrario della Sardegna (sec. XIII-XIX)*, in M. Da Passano et al. (a cura di), *La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX)*, I, Roma, 2000, p. 275-344.
- Mattone 2004 = A. Mattone, *La "Carta de Logu" di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 406-478.
- Mattone 2016 = A. Mattone, *Statuti municipali, privilegi urbani, capitoli di corte della città di Bosa (XIV-XVII secolo)*, in A. Mattone, M.B. Cocco (a cura di), *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*, Sassari, 2016, p. 347-367.
- Mattone 2019 = A. Mattone, *L'efficacia del modello comunale pisano esteso alla Sardegna*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 161-238.
- Mattone – Mura 2013 = A. Mattone, E. Mura, *L'olivo e l'olio nella storia del diritto agrario della Sardegna*

- medievale e moderna, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, 53, 2013, p. 15-38.
- Mattone – Simbula 2011 = A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, Roma, 2011.
- Mele 1999 = M.G. Mele, *Oristano giudicale. Topografia e insediamento*, Cagliari, 1999.
- Mele 2010 = M.G. Mele, *Prefazione*, in G. Lupinu (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, Oristano, 2010, p. XI-XX.
- Meloni 1980 = G. Meloni, *L'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari-Sassari, 1980.
- Meloni 2001 = M.G. Meloni, *Gli statuti cittadini della Sardegna medioevale. Fonti e bibliografia*, in *Sardegna e Spagna. Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Archivio Sardo, n.s. 2)*, 2001, p. 225-238.
- Meloni 2002 = G. Meloni, *Dalla crisi di Bisanzio alla nascita di istituzioni singolari e originali: i giudicati*, in *La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti. Atti del Convegno Nazionale, Sassari-Usini, 2001*, Sassari, 2002, p. 69-84.
- Meloni 2012 = G. Meloni, *Lo stagno di Decimo e alcuni avvenimenti del Medioevo sardo-catalano. Il processo contro Gherardo di Donoratico*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 67-82.
- Messina et al. 2005 = M. Messina et al., *Le esplorazioni speleologiche della miniera di San Giovanni: prime sintesi*, in J. De Waele, A. Naseddu (a cura di), *Le Grotte di Miniera. Tra economia mineraria ed economia turistica. Atti del Convegno internazionale, Iglesias, 2004*, Bologna, 2005, p. 69-86.
- Miglio 1989 = M. Miglio, *Catastrofi naturali*, in G. Musca (a cura di), *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Bari, 1989, p. 49-65.
- Milanese 2006 = M. Milanese, *Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed Età Moderna. Archeologia e storia di un tema storiografico*, in Id. (a cura di), *Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed Età Moderna. Dallo scavo della villa de Geriti ad una pianificazione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati in Sardegna*, Borgo San Lorenzo (FI), 2006 (*Quaderni del Centro di documentazione dei villaggi abbandonati della Sardegna*, 2), p. 9-23.
- Minieri 2004 = L. Minieri, *Normative antincendio in diritto romano tardo classico e postclassico*, in *Ius Antiquum*, 1-13, 2004, p. 83-90.
- Minieri 2011 = L. Minieri, *Sul quasi incendiarius*, in *Revue Internationale des droits de l'Antiquité*, 58, 2011, p. 251-273.
- Minvielle Larousse 2021 = N. Minvielle Larousse, *Iglesias. Archéologie des entreprises minières*, in *Bulletin archéologique des Écoles françaises à l'étranger*, online, 2021 [URL: <https://doi.org/10.4000/baefe.4224>, consultato il 3 marzo 2023].
- Montanari 1999 = M. Montanari, *Economia di pesca e consumo di pesce nell'alto Medioevo*, in A. Donati, P. Pasini (a cura di), *La pesca. Realtà e simbolo tra Tardo Antico e Medioevo*, II, *Pesca e pescatori*, Milano, 1999, p. 47-65.
- Montanari 2016 = M. Montanari, *Acqua e vino nel medioevo cristiano*, in V. Teti (a cura di), *Storia dell'acqua. Mondi materiali e universi simbolici*, Roma, 2016 (1ª ed. 2003), p. 225-236.
- Mor 1938a = C.G. Mor, *Sul commento di Girolamo Olives Giureconsulto sardo del sec. XVI alla Carta de logu di Eleonora d'Arborea*, in A. Era (a cura di), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Roma, 1938, p. 55-93.
- Mor 1938b = C.G. Mor, *Le disposizioni di diritto agrario nella Carta de logu di Eleonora d'Arborea*, in A. Era (a cura di), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, Roma, 1938, p. 33-54.
- Mor 1965 = C.G. Mor, *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova, 1965, p. 125-160.
- Morrison 2008 = S.S. Morrison, *Excrement in the Late Middle Ages. Sacred Filth and Chaucer's Fecopoetics*, New York, 2008.
- Mura 1996 = E. Mura, *Responsabilità e garanzia collettive nella legislazione statutaria sarda*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, n.s. 3, 1996, p. 61-86.
- Murgia 2018 = G. Murgia, *Una lingua cancelleresca: fenomeni di sintassi mista e di interferenza nella Carta de Logu d'Arborea*, in G. Paulis, I. Putzu, M. Viridis (a cura di), *Il sardo medioevale. Tra sociolinguistica storica e ricostruzione linguistico-culturale*, Milano, 2018, p. 127-160.
- Nada Patrone 1989 = A.M. Nada Patrone, *Pelli e pellami*, in G. Musca (a cura di), *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Bari, 1989, p. 165-201.
- Napoli – Pompianu 2010 = L. Napoli, E. Pompianu, *L'incontro tra i Fenici e gli indigeni nel golfo di Oristano (Sardegna)*, in *Bollettino di archeologia on line*, 1, 2010, p. 3-15 [URL: https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/01/2_NAPOLI_POMPIANU.pdf, consultato il 3 marzo 2023].
- Nocco 2009 = S. Nocco (a cura di), *Bibliografia statutaria della Sardegna (1996-2005)*, in G. Albinì et al. (a cura di), *Bibliografia statutaria italiana, 1995-2005*, Roma, 2009, p. 195-211.
- Nocco 2017 = S. Nocco, *Fonti geografiche e cartografiche per lo studio del paesaggio rurale della Sardegna*, in G. Serreli et al. (a cura di), *Sa massaria. Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, I, Cagliari-Milano-Roma, 2017, p. 295-327.
- Oliva 2010 = A.M. Oliva, *"Habet Sardinia et alias civitates, oppida et villas". I 'centri minori' della Sardegna tra XIV e XVI secolo*, in F.P. Tocco (a cura di), *Ante quam essent episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale*, Messina, 2010, p. 149-196.
- Olla Repetto 1976 = G. Olla Repetto, *Per una storia degli incendi agro-forestali in Sardegna*, in *Archivio Storico Sardo*, 30, 1976, p. 219-227.
- Ortu 1996 = G.G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari, 1996.
- Ortu 2019 = G.G. Ortu, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro, 2019 (1ª ed. 2005).

- Ortu 2021 = G.G. Ortu, *Eleonora e la "grande Arborea"*, in G. Mele (a cura di), *Eliaonora de Arbaree. Sa juighissa*, Oristano, 2021, p. 73-80.
- Panedda 1978 = D. Panedda, *Il giudicato di Gallura. Curatorie e centri abitati*, Sassari, 1978.
- Paulis 2021 = G. Paulis, *Epiteti infamanti e ficas nella Carta de Logu d'Arborea. Per uno studio linguistico e storico-culturale della comunicazione aggressiva nel Medioevo*, in G. Mele (a cura di), *Eliaonora de Arbaree. Sa juighissa*, Oristano, 2021, p. 171-234.
- Pene Vidari 1999 = G.S. Pene Vidari, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, T-U, Firenze, 1999, p. XI-XCVI.
- Pes 2010 = N. Pes, *Der codice rurale Marianos IV. von Arborea*, in G. Drossbach (a cura di), *Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit*, Paderborn, 2010, p. 167-182.
- Petti Balbi 1976 = G. Petti Balbi, *Castelsardo e i Doria all'inizio del secolo XIV*, in *Archivio Storico Sardo*, 30, 1976, p. 187-202.
- Piatti – Vidili 2014 = P. Piatti, M. Vidili (a cura di), *Per Sardiniae insulam constituti. Gli ordini religiosi nel Medioevo sardo*, Berlino-Münster-Vienna-Zurigo-Londra, 2014.
- Piergiovanni 1986 = V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in A. Mattone, M. Tangheroni (a cura di), *Gli Statuti Ssassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari, 1986, p. 213-221.
- Piergiovanni 1996 = V. Piergiovanni, *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 69, 1996, p. 17-28.
- Piergiovanni 2012 = V. Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, I (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s. 52-1), 2012.
- Pigliaru 2010 = A. Pigliaru, *Il codice della vendetta barbaricina*, a cura di B. Meloni, Nuoro, 2010 (1ª ed. 1975).
- Pistarino 1960-61 = G. Pistarino, *Da kaputanni a triulas. Note sul calendario sardo*, in *Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, 95, 1960-61, p. 1-61 (estr.).
- Piras 2012 = C. Piras, *I benedettini di Vallombrosa in Sardegna (secoli XII-XVI)*, in *Archivio Storico Sardo*, 47, 2012, p. 9-543.
- Porcu Gaias 1996 = M. Porcu Gaias, *Sassari. Storia architettonica e urbanistica dalle origini al '600*, Nuoro, 1996.
- Portalatín 2016 = M.J. Portalatín, *"Il potere dell'acqua". Acque irrigue in Aragona dal XVII al XXI secolo*, in V. Teti (a cura di), *Storia dell'acqua. Mondi materiali e universi simbolici*, Roma, 2016 (1ª ed. 2003), p. 237-256.
- Prodi – Zaccaria 2019 = R. Prodi, G. Zaccaria, *L'acqua: armonie, disarmonie, conflitti*, Padova, 2019.
- Pùlisci 2014 = C. Pùlisci, *Vero o falso? L'anastilosi. Un caso nella Sardegna degli anni Venti*, in C. Costa, V. Valente, M. Vinco (a cura di), *Arte tra vero e falso*, Padova, 2014, p. 93-101, 232-233.
- Racine 1986 = P. Racine, *Poteri medievali e percorsi fluviali nell'Italia padana*, in *Quaderni storici*, n.s. 61, 1986, p. 9-32.
- Rao 2015 = R. Rao, *I paesaggi dell'Italia medievale*, Roma, 2015.
- Ricci 2017 = F. Ricci, *Taglio del bosco, dilavamento delle acque e inondazioni nel bacino dell'Arno durante la seconda metà del Cinquecento*, in C. Bianca, F. Salvestrini (a cura di), *L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo*, Spoleto, 2017, p. 205-239.
- Riccetti 1992 = L. Riccetti, *La città costruita. Lavori pubblici e immagine in Orvieto medievale*, Firenze, 1992.
- Rombi 1985 = P. Rombi, *Il Breve di Villa di Chiesa: aspetti storico-giuridici*, in F.C. Casula (a cura di), *Studi su Iglesias medioevale*, Pisa, 1985, p. 175-192.
- Ronzani 2012 = R. Ronzani, *Il rito e le fonti della Laus cerei e il testo dell'Italia meridionale longobarda*, in A.B. Romagnoli, U. Paoli, P. Piatti (a cura di), *Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire*, II, Fabriano, 2012, p. 1123-1142.
- Sabaté 2007 = F. Sabaté (a cura di), *Natura i desenvolupament. El medi ambient a l'edat mitjana*, Lleida, 2007.
- Saiu Deidda 1990 = A. Saiu Deidda, *Progetti ottocenteschi per le terme di Sardara*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 229-253.
- Salvestrini 1994 = F. Salvestrini, *Il bosco negli statuti rurali del comprensorio chiantigiano (seconda metà del XIV-seconda metà del XVI secolo)*, in *Il bosco nel Chianti*, Firenze, 1994 (*Il Chianti. Storia, arte, cultura, territorio*, 17), p. 79-106.
- Salvestrini 2000 = F. Salvestrini, *Law, Forest Resources and Management of Territory in the Late Middle Ages: Woodlands in Tuscan Municipal Statutes*, in M. Agnoletti, S. Anderson (a cura di), *Forest History: International Studies on Socio-economic and Forest Ecosystem Change*, Wallingford-New York, 2000, p. 279-288.
- Salvestrini 2005 = F. Salvestrini, *Libera città su fiume regale. Firenze e l'Arno dall'Antichità al Quattrocento*, Firenze, 2005.
- Salvestrini 2013 = F. Salvestrini, *Erudizione storica e tradizioni normative. La stampa degli Statuti medievali toscani tra età moderna e contemporanea*, in O. Muzzi, F. Ciappi (a cura di), *Studi in onore di Sergio Gensini*, Firenze, 2013, p. 237-278.
- Salvestrini 2019 = F. Salvestrini, *Struttura, normazione e stratificazione testuale negli statuti di alcune città comunali italiane del XIII e XIV secolo*, in D. Lett (a cura di), *Statuts, écritures et pratiques sociales*, III, *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, 2019, p. 19-35.
- Salvestrini 2023a = F. Salvestrini, *"Patria degna di trümfal fama". Il contesto storico-politico e la matrice culturale degli Statuti fiorentini del 1355*, in F. Bambi, F. Salvestrini, L. Tanzini (a cura di), *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I, *Statuto del Capitano del Popolo*, Firenze, 2023, p. 3-78.

- Salvestrini 2023b = F. Salvestrini, *La festa di San Giovanni a Firenze tra medioevo e prima età moderna*, in G.M. Varanini (a cura di), *Rituali civici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna*, Roma, 2023, p. 171-211.
- Salvestrini, in stampa (a) = F. Salvestrini, *Celebrazioni ed epitaffi di una tradizione municipale. Riflessioni storiografiche sul volgarizzamento trecentesco e sulla stampa cinquecentesca degli statuti cittadini toscani*, in *Imago Temporis. Medium Aevum*, in stampa.
- Salvestrini, in stampa (b), *The Use of the Vernacular: Language, Law, and Political Culture in Fourteenth-Century Italy*, in M.A. Bilotta (a cura di), *The Illuminated Legal Manuscript from the Middle Ages to the Digital Age. Forms, Iconographies, Materials, Uses and Cataloguing, 1st International Conference of Ius Illuminatum – Oficina de investigação*, Turnhout, in stampa.
- Salvestrini, in stampa (c) = F. Salvestrini, *Water Management and Local Environment in the Statutory Legislation of Late Communal Italy (13th-14th Centuries)*, Oxford, in stampa.
- Salvestrini – Tanzini 2015 = F. Salvestrini, L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in I. Lori Sanfilippo, G. Pinto (a cura di), *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Roma, 2015, p. 250-301.
- Sanna 1993 = C. Sanna, *Le miniere metallifere dell'Iglesiente nel Medioevo*, in T. Kirova (a cura di), *L'uomo e le miniere in Sardegna*, Cagliari, 1993, p. 45-46.
- Sanna 2004 = P. Sanna, *Le origini delle compagnie barraccellari e gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 300-346.
- Sanna 2014 = C. Sanna, *Le miniere nel Breve di Villa di Chiesa*, in R. Farinelli, G. Santinucci (a cura di), *I codici minerari nell'Europa preindustriale: archeologia e storia*, Firenze, 2014, p. 45-52.
- Savelli 1991 = R. Savelli, "Capitula", "regulae" e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1991, p. 447-502.
- Schena 1998 = O. Schena (a cura di), *Sardegna*, in G. Albinì et al. (a cura di), *Bibliografia Statutaria Italiana, 1985-1995*, Roma, 1998, p. 111-113.
- Schena 2009 = O. Schena, *Città e tradizioni normative nella Sardegna medievale: alcune linee di ricerca*, in G. Albinì et al. (a cura di), *Bibliografia Statutaria Italiana, 1995-2005*, Roma, 2009, p. 189-194.
- Schena – Tognetti 2008 = O. Schena, S. Tognetti, *La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, Parma, 2008.
- Schiavon 2011 = A. Schiavon, *Acqua e diritto romano: "invenzione" di un modello?*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento*, 99, 2011, p. 117-181.
- Seche 2017 = G. Seche, *Diffusione di trattati e saperi agronomici in Sardegna tra Medioevo e Rinascimento*, in G. Serreli et al. (a cura di), *Sa massarià. Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, II, Cagliari-Milano-Roma, 2017, p. 881-917.
- Seche 2021 = G. Seche, *La diffusione delle Cartas de Logu. Secoli XIV-XVI*, in G. Mele (a cura di), *Elianora de Arboree. Sa juighissa*, Oristano, 2021, p. 133-169.
- Sereni 1981 = E. Sereni, *Terra nuova e buoi rossi. Le tecniche del debbio e la storia dei disboscamenti e dissodamenti in Italia*, in Id., *Terra nuova e buoi rossi e altri saggi per una storia dell'agricoltura europea*, Torino, 1981, p. 3-100.
- Serra 2019 = F.M. Serra, *Storia e origine dei Candelieri di Villa di Chiesa e tradizione del culto della Dormiente, Iglesias*, 2019.
- Serra 2018 = P. Serra, *Il Libellus Judicum Turritanorum e la nascita della prima prosa storiografica in volgare sardo*, in G. Paulis, I. Putzu, M. Virdis (a cura di), *Il sardo medioevale. Tra sociolinguistica storica e ricostruzione linguistico-culturale*, Milano, 2018, p. 97-126.
- Serreli 2009 = G. Serreli, *Vita e morte dei villaggi rurali in Sardegna tra Stati giudicali e Regno di 'Sardegna e Corsica'*, in *Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 2, 2009, p. 109-116.
- Sigaut 1975 = F. Sigaut, *L'agriculture et le feu. Rôle et place du feu dans les techniques de préparation du champ de l'ancienne agriculture européenne*, Parigi, 1975.
- Simbula 1999 = P.F. Simbula, *Il bosco in Sardegna nel Medioevo*, in *Anuario de Estudios Medievales*, 29, 1999, p. 1067-1080.
- Simbula 2014 = P.F. Simbula, *I porti nello sviluppo economico della Sardegna medievale*, in E. Lusso (a cura di), *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV. Omaggio a Giuliano Pinto*, Cherasco-Bra, 2014, p. 269-305.
- Simbula – Soddu 2020 = P.F. Simbula, A. Soddu, *Nuove riflessioni sulla Carta de Logu di Arborea*, in P. Sardina et al. (a cura di), *Medioevo e Mediterraneo: incontri, scambi e confronti. Studi per Salvatore Fodale*, Palermo, 2020, p. 179-194.
- Sini 1997 = F. Sini, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino, 1997.
- Smith 2018 = J.L. Smith, *Medieval Water Energies: Philosophical, Hydro-Social, and Intellectual*, in *Open Library of Humanities*, 4-2, 2018, p. 1-27 [URL: <https://doi.org/10.16995/olh.228>, consultato il 3 marzo 2023].
- Soddu 2009 = A. Soddu, *Per uno studio sulle terre collettive nella Sardegna medievale*, in *Bollettino di Studi Sardi*, 2-2, 2009, p. 23-48.
- Soddu 2019a = A. Soddu, *Alle origini del Comune di Sassari. Modelli pisani e istituzioni locali*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 121-160.
- Soddu 2019b = A. Soddu, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)*, in *Archivio Storico Sardo*, 54, 2019, p. 69-94.
- Soddu 2021a = A. Soddu, *Il condaghe di San Pietro di Silki (XI-XIII secolo). Datazione e contenuto delle schede*, in *Archivio Storico Sardo*, 56, 2021, p. 35-261.
- Soddu 2021b = A. Soddu, *Conflitti politici nella Sardegna tardomedievale*, in D. Lett (a cura di), *I registri della*

- giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, 2021, p. 225-247.
- Soddu – Campus – Floris 2017 = A. Soddu, F.G.R. Campus, G. Floris, *Paesaggi costieri tra storia e archeologia nella Sardegna settentrionale. Le valli del Coghinis e del Rio Posada nel Medioevo*, in G. Serreli et al. (a cura di), Sa massarià. *Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, II, Cagliari-Milano-Roma, 2017, p. 701-767.
- Solmi 1917 = A. Solmi, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari, 1917.
- Sorcinelli 1999 = P. Sorcinelli, *L'acqua, l'ambiente, gli uomini*, in A. Varni (a cura di), *Storia dell'ambiente in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, 1999, p. 125-143.
- Squatriti 1998 = P. Squatriti, *Water and Society in Early Medieval Italy, AD 400-1000*, Cambridge, 1998.
- Squatriti 2007 = P. Squatriti (a cura di), *Natures Past. The Environment and Human History*, Ann Arbor, 2007.
- Sulas 2017 = F. Sulas, *Verso un'ecologia storica del paesaggio rurale in Sardegna. Note dal bacino del Rio Posada*, in G. Serreli et al. (a cura di), Sa massarià. *Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, I, Cagliari-Milano-Roma, 2017, p. 21-77.
- Sznura 2010a = F. Sznura (a cura di), *Fiumi e laghi toscani fra passato e presente. Pesca, memorie, regole*, Firenze, 2010.
- Sznura 2010b = F. Sznura, *Veleni e nobilissimi pesci. Appunti sulla legislazione fiorentina in tema di pesca nelle acque interne (secolo XV)*, in Id. (a cura di), *Fiumi e laghi toscani fra passato e presente. Pesca, memorie, regole*, Firenze, 2010, p. 270-282.
- Takada 2020 = K. Takada (a cura di), *Politica ed economia in area di fiume nell'età medievale. Veneto, Toscana e Kinai*, Padova, 2020.
- Tangheroni 1985 = M. Tangheroni, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, 1985.
- Tangheroni 1986 = M. Tangheroni, *Di alcuni ritrovati capitoli della "Carta de Logu" cagliaritano: prima notizia*, in *Archivio Storico Sardo*, 35, 1986, p. 35-50.
- Tangheroni 1993 = M. Tangheroni, *I luoghi nuovi della Sardegna medievale*, in R. Comba, A.A. Settia (a cura di), *I borghi nuovi (secoli XII-XIV)*, Cuneo, 1993, p. 115-152.
- Tangheroni 1994a = M. Tangheroni, *La Carta de Logu del regno giudiciale di Calari. Prima trascrizione*, in *Medioevo. Saggi e Rassegne*, 19, 1994, p. 29-37.
- Tangheroni 1994b = M. Tangheroni, *Problemi della storia demografica della Sardegna medievale: uno stato della questione*, in R. Comba, I. Naso (a cura di), *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, Cuneo, 1994, p. 363-372.
- Tangheroni 2004 = M. Tangheroni, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004, p. 204-236.
- Tanzini 2019 = L. Tanzini, *Il "Comune pazonato": forme di dipendenza politica nelle fonti statutarie dell'Italia centro settentrionale e della Sardegna*, in A. Mattone, P.F. Simbula (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, Milano, 2019, p. 107-119.
- Tasca 1990 = C. Tasca, *La situazione idrica di Cagliari nei secoli XV-XVIII: epigrafi e documenti*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 117-151.
- Tennant 2006 = R. Tennant, *La Sardegna e le sue risorse*, Cagliari, 2006 (1ª ed. 1885).
- Turtas 1990 = R. Turtas, *Per uno studio sulle culture irrigue a Sassari nel Cinque-Seicento*, in M. Brigaglia (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, Nuoro-Sassari, 1990, p. 169-180.
- Verdon 2005 = J. Verdon, *Bere nel Medioevo. Bisogno, piacere o cura*, trad. it. Bari, 2005.
- Vigo 1888 = P. Vigo, *Una festa popolare a Pisa nel Medio Evo*, Pisa, 1888.
- Wagner 1952 = M.L. Wagner, *Il nome sardo del mese di giugno (lámpadas) e i rapporti del latino d'Africa con quello della Sardegna*, in *Italica*, 29, 1952, p. 151-157.
- Zedda 2003 = C. Zedda, *Le città della Gallura medioevale. Commercio, società e istituzioni*, Cagliari, 2003.
- Zedda 2019 = C. Zedda, *Il giudicato di Gallura. Le vicende, la società, i personaggi di un "regno" mediterraneo*, Cagliari, 2019.
- Zorzi 2010 = A. Zorzi, *Scrivere le regole: l'Italia degli statuti*, in S. Luzzato, G. Pedullà (a cura di), *Atlante della letteratura italiana*, I, A. De Vincentiis (dir.), *Dalle origini al Rinascimento*, Torino, 2010, p. 48-54.
- Zorzi 2013 = A. Zorzi (a cura di), *Fonti normative e statutarie nei secoli XII-XIV*, in *Archivio Storico Italiano*, 171-3, 2013, p. 415-541.
- Zucca 1998a = R. Zucca, *Aureum Stagnum*, in *Aureum Stagnum. Le origini di Oristano*, catalogo della mostra, Oristano, 1998, p. 7.
- Zucca 1998b = R. Zucca, *Il ponte romano sul Tirso*, in *Aureum Stagnum. Le origini di Oristano*, catalogo della mostra, Oristano, 1998, p. 45.
- Zupko – Laures 1996 = R.E. Zupko, R.A. Laures, *Straws in the Wind. Medieval Urban Environmental Law. The Case of Northern Italy*, New York, 1996.